FOSCHINI

I Motivi del Codice Civile del Regne D'Italia

FASCICOLO I. PREZZO L. 1.

I MOTIVI

DEL

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

ORDINATI

SOTTO CIASCUNO ARTICOLO

DALL' AVV. GAETANO FOSCHINI

PRETORE DI VASTO IN ABRUZZO

È pubblicato il 1. e 2. Libro e breve parte del 3. fino a tutte le successioni legittime in un volume di pagine 324 al prezzo di L. 5, ed è sotto i torchi il rimanente del Libro 3. che formerà un secondo volume ed allo stesso prezzo.

☞ *La edizione di lusso a largo margine non può veder la luce, poichè per essa gli associati sono ben pochi, ed abbondanti invece per questa economica a caratteri compatti.*

Gli associati spediranno il prezzo dei fascicoli in due rate; in Giugno cioè, quando avranno già ricevuto il 1° e 2° libro, e in Settembre ad opera compiuta; e ciò sempre che non sia dall'Autore delegata persona la quale raccolga il danaro alla consegna di ciascun fascicolo.

—

Altra opera dello stesso Autore

IMMEGLIAMENTI ALLE LEGGI PENALI ED ALLA PROCEDURA PENALE DELL' EX REAME DELLE DUE SICILIE. Aquila Tipografia Grossi 1857. Prezzo L. 4:00.

Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti — Gabinetto del Ministro — Firenze il 17 Settembre 1866 — Pregiatissimo Signore — Mi pregio di assicurarla che ho ricevuto il manifesto della pubblicazione cui Ella si accinge intorno al Codice Civile, ed ho disposto che il Ministero ne prenda l'associazione — L' accerto poi essere stata per me una vera soddisfazione lo scorgere com' ella unisca all' esatto adempimento dei suoi doveri di magistrato, il culto della scienza del diritto — Accolga gli attestati della più distinta stima — Affezionatissimo — BORGATTI — All'Ill.mo Sig. Avvocato Gaetano Foschini Pretore del Mandamento di Vasto (Abruzzo).

I MOTIVI

del

CODICE CIVILE DEL REGNO D' ITALIA

ORDINATI

SOTTO CIASCUNO ARTICOLO

DALL' AVVOCATO

GAETANO FOSCHINI

PRETORE DI VASTO IN ABRUZZO

> I processi verbali della Commissione legislativa porgeranno la miglior guida e più fidata alla interpretazione giudiziaria.
> VACCA, Relazione al Re sul Cod. Civ.

CHIETI
DALLA TIPOGRAFIA SCALPELLI
1867

DEDICO RIVERENTE QUESTO LIEVE LAVORO

AI MIEI MAESTRI

AURELIO CIALENTE E NUNZIO TATOZZI

PROFESSORI ED AVVOCATI

PER DOTTRINA ED ALTEZZA DI ANIMO

DI TUTTE LODI DEGNISSIMI

NON DI ALTRO DESIDEROSO

CHE DI OFFRIR LORO

UNA PUBBLICA MANIFESTAZIONE

DI STIMA E DI RICONOSCENZA

—

AL BENEVOLO LETTORE

Il Codice Civile del Regno d' Italia è una delle parti più studiate della nuova legislazione, e niuno ne mette in dubbio il pregio. Preceduto da tre progetti del Governo, l' ultimo de' quali fu accompagnato da una dottissima relazione del Pisanelli; riveduto ed emendato da una Commissione Senatoria, la quale presentò una estesa relazione, della cui dottrina rispondono i nomi di Vigliani, de Foresta, e Vacca; discusso sulle generali ne' due rami del parlamento; coordinato da una Commissione composta del miglior nerbo de' nostri Giureconsulti, la cui laboriosa opera lo arricchiva altresì della pubblicazione dei processi verbali delle loro sedute; e per ultimo sanzionato dal Re coll' appoggio di altra chiarissima relazione del Vacca, non potea non risultare un' opera degna della Sapienza Italiana.

Or le idee svolte in tanta varietà di materie si dovrebbero avere sott' occhio per fissare nella mente il con-

cetto preciso, o in altri termini lo spirito che informa ciascuna parte ed ogni singolo punto del nuovo Codice, il che torna assai malagevole, specialmente in qualche urgente occasione, ove non siano sobriamente allogate sotto a ciascun articolo.

Io, che ne vidi praticamente la necessità per ragion della carica che rivesto, ricordando il precetto de' miei buoni Maestri, cioè dire qui scribit bis legit, *volli per mio uso ordinare a tal modo tutte quante quelle idee che eran valevoli a rischiarare la intelligenza del testo. Andava innanzi nel lavoro, e quando già mi avvicinavo al compimento, pensai, anche a consiglio di amici, poter tornare utile presentarlo al pubblico, il quale, se nient'altro, il vantaggio al certo vi troverebbe della economia del tempo. Valga adunque la mia fatica ad alleviare l' altrui.*

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIAZIONI

Rel. Gov.	**(Relazione Governativa, cioè relazione sull' ultimo progetto del Ministro Pisanelli).**
Rel. Sen.	**(Relazione Senatoria, cioè relazione della Commissione del Senato, elaborata da Vigliani pel I. libro, da De Foresta pel II. libro, e da Vacca pel III.).**
Commiss. Legisl.	**(Verbali della Commissione Legislativa istituita con Regio Decreto de' 2 Aprile 1865).**
Rel. al Re	**(Relazione al Re sul Codice Civile fatta dal Ministro Vacca).**
Discuss. Parlam.	**(Discussione Parlamentare).**
Franc.	**(Codice Francese, articolo).**
Nap.	**(Codice Napolitano, articolo).**
Aust.	**(Codice Austriaco, articolo).**
Parm.	**(Codice Parmense, articolo).**
Alb.	**(Codice Albertino, articolo).**
Est.	**(Codice Estense, articolo).**

DISPOSIZIONI

SULLA PUBBLICAZIONE, INTERPRETAZIONE

ED APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE.

Queste disposizioni generali, guardate nella forma, presentano un carattere di universalità da governare tutta quanta la legislazione a modo di teoremi, o di principii direttivi; nella sostanza pongono in sodo con formole esatte e comprensive i principii che si riferiscono a tre ordini di dettati; dei quali alcuni si attengono al modo di pubblicazione delle leggi ed agli effetti di esse, altri alle norme interpretative delle leggi medesime, ed altri infine intendono a regolare lo stato e la capacità dello straniero, vie meglio determinando gli effetti giuridici degli statuti personali e reali coerentemente ai principii del diritto internazionale privato. (Commiss. Legisl. Seduta 26 Maggio 1866 — Rel. al Re).

Nell'ultimo progetto del Governo, cioè in quello del *Pisanelli,* mancavano tali disposizioni, e la ragione addotta per la omissione era che esse riguardano non solamente il Codice Civile, ma tutte le altre Leggi e Codici, e per conseguenza si potevano più acconciamente aggregare alla Legge speciale che concerne la pubblicazione delle leggi, e ne determina la efficacia nel Regno.

Il progetto Senatorio per converso non si dipartì dall' esempio costantemente seguito da tutti i legislatori antichi e moderni e formolò un Titolo preliminare di sei articoli sull'argomento dell' applicazione ed interpretazione delle Leggi; perchè se è vero che le norme che vi si raccolgono, non ap-

partengono ad alcun codice, è pure incontestabile che esse sono, al dire del *Portalis*, i prolegomini di tutti i Codici, e le leggi delle leggi, e per questo motivo stanno bene in fronte del Codice Civile, che è la prima e la più nobile parte dell'edificio legislativo (Rel. Sen.)

Nella Commissione Legislativa si animarono due quistioni, cioè:

1. Se le disposizioni contenute nel titolo preliminare aggiunto dalla Commissione Senatoria dovessero essere adottate in massima, salve le aggiunte e modificazioni che si ravvisassero necessarie;

2. Se dovesse conservarsi tale titolo oppure dovessero quelle disposizioni essere sancite in altra parte del Codice o con legge speciale.

Intorno alla prima quistione alcuni furono per la soppressione del Titolo, osservando che delle disposizioni scritte in esso, le une contengono principii generali ammessi da tutti e che non hanno bisogno di una sanzione espressa nel Codice, e le altre devono fare oggetto di leggi speciali.

Fu risposto essere indispensabile che quelle disposizioni venissero sancite dalla legge, affinchè servano di norma invariabile ai Giudici e quando sieno violate, possa la Corte di Cassazione annullare le relative sentenze.

Perlochè la Commissione deliberò affermativamente sulla prima quistione e nominò una sottocommissione composta da *Niutta*, *Mancini*, e *Bonacci* con incarico di esaminare tali disposizioni raccolte dalla Commissione Senatoria, e presentarne un progetto. (Commiss. Legisl. Seduta 13 Aprile 1865).

Sulla seconda deliberò che quelle disposizioni fossero bensì collocate in principio del Codice Civile, come quello che precede nell'ordine legislativo gli altri Codici, ma senza farne parte integrante; e che avessero perciò una numerazione distinta da quella del detto Codice, e fossero intitolate: *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle Leggi in generale.*

Parve alla Commissione che questo temperamento potesse conciliare i due sistemi che trovavansi in presenza, giacchè nel mentre si rendeva omaggio alle teorie della scienza ed al rigore dei principii logici, i quali non comportano che disposizioni generali ed applicabili tanto al Codice Civile, quanto agli altri Codici, fossero immedesimate nel primo anche per la forma; si rispettava poi in massima il principio direttivo, cioè la materiale inserzione di disposizioni in fronte al Codice Civile e si cansavano le difficoltà e gl'inconvenienti a cui si sarebbe andato incontro, se si fossero volute sancire quelle disposizioni con una legge speciale, che in nessuna maniera fosse attinente alla pubblicazione dei nuovi Codici.

All'uopo, e per non accennare ad una parte qualunque di uno o più Codici, fu tolta nella intestazione la parola — *Titolo* — e vi fu messa in cambio l'altra — *Disposizioni* — Fu cancellata la parola — *preliminare* — per non circoscriverne il concetto alla sola materia contenuta nel Codice Civile; e si aggiunsero le parole — *in generale* — come espressione più ampia e che meglio corrisponde al soggetto. (Commiss. Legisl. Seduta 26 Maggio 1865, e Seduta p. m. del 29 Maggio 1865).

Art. 1. Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il regno nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta uffiziale delle leggi e decreti, e nell'annunzio di tale inserzione nella gazzetta uffiziale del regno.

Franc. 1.
Aust. 2. 3.
Nap. 1.
Parm. 1. 2. 3.
Alb. 8. 9. 10.
Est. 1.

A presentare una idea chiara della parte pratica di questo articolo, e ad intendere i motivi che lo hanno dettato, giova ricordare che per la promulgazione e pubblicazione delle leggi, erano in osservanza la legge del 23 Giugno 1854, N. 1731, la legge del 21 Aprile 1861, N. 1, e il Regio Decreto del 21 Aprile 1861, N. 2 così concepiti:

1. Legge del 23 Giugno 1854.

« Art. 1. La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola:

« In nome del Re ecc. *Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:*

» Testo della Legge — *Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello stato sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato* ».

« Art. 2. La Legge porterà la firma del Re, sarà contrassegnata dal Ministro proponente, e munita del *visto* del Guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello stato ».

« Art. 3. Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della Sessione parlamentare, immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella Legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione ».

« Art. 4. Le Leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella Raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz' altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

« Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i Capoluoghi di Comune un esemplare della legge ».

« Art. 5. La stamperia reale consegnerà un esemplare d' ogni foglio della Raccolta degli atti del Governo contenente la inserzione di una legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

« La detta inserzione per l' effetto contemplato dall' articolo precedente, prenderà data del giorno in cui il giornale uffiziale del regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll' indicazione del numero progressivo della Raccolta nella quale la legge promulgata sarà stata inserta ».

« Art. 6. Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della « presente legge sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati « dal Re, necessarii per l' esecuzione delle leggi, e che interessano la ge- « neralità dello Stato ».

« Art. 7. I decreti reali che non interessano la generalità dello Stato, « saranno inseriti per estratto nella Raccolta degli atti del Governo, eccet- « tuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere « di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari, o nuocere gl' in- « teressi dello Stato ».

« Art. 8. Gli originali delle leggi nonchè dei decreti reali contemplati « nell'articolo sesto della presente legge, saranno a diligenza del Guar- « dasigilli consegnati agli archivii generali del regno ».

Questa legge fu estesa alla Lombardia con Decreto del Governatore del 20 Giugno 1859, negli stati Parmensi con Decreto del Governatore dei 23 Giugno 1859, nell' Emilia con Decreto del Dittatore dei 26 Dicembre 1859, nell'Umbria con Decreto del Regio Commissario dei 16 Settembre 1860, nelle Marche con Decreto del Regio Commissario dei 22 Settembre 1860, in Toscana con Legge dei 24 Ottobre 1860, in Sicilia con Regio Decreto dei 12 Febbraio 1861, ed in Napoli con Decreto del Luogotenente dei 17 Febbraio 1861.

È da avvertire che con l' articolo 3 di quest' ultimo Decreto si stabilì il termine del decimoquinto giorno, senza distinzione tra Terraferma ed Isole.

2. Legge de' 21 Aprile 1861.

« Tutti gli atti che debbono essere intitolati in nome del Re, lo saranno « colla formola seguente:

« (*Il nome del Re*);

« *Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia* ».

3. Regio Decreto del 21 Aprile 1861.

« Art. 1. Colla legge in data d'oggi sulla intitolazione degli atti comin- « cerà una nuova numerazione progressiva degli atti del Governo ».

« Art. 2. La collezione di tali atti sarà intitolata — *Raccolta Ufficiale « delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia* ».

« Art. 3. La Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'I- « talia sarà formata nel modo prescritto dall' unito Regolamento visto d' or- « dine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia » (segue il Regolamento).

La Commissione Legislativa volle togliere la disparità che esisteva sopra un punto così importante, qual' è quello del tempo in cui le Leggi cominciano a diventare obbligatorie, e non stimò ripetere, come alcuno avrebbe voluto, le altre disposizioni contenute nelle Leggi 23 Giugno 1854, e 21 Aprile 1861, perchè appartengono all' ordine delle materie costituzionali e regolamentarie. (Commiss. Legisl. Seduta 26 Maggio 1866).

Sicchè per la promulgazione delle leggi sono ora in osservanza la legge del 23 Giugno 1854 N. 1731, meno l' articolo 4, e la legge dei 21 Aprile

1861 N. 1; e per la pubblicazione l'articolo 1 di queste disposizioni, e il Regio Decreto del 21 aprile 1862 N. 2.

Art. 2. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Franc. 2.
Aust. 5.
Nap. 2.
Parm. 7.
Alb. 11.
Est. 5.

Il progetto Senatorio aveva aggiunto a questo articolo il seguente capoverso:

« Però la legge interpretativa che non disponga altrimenti, si applica » ai casi anteriori non ancora transatti o definitivamente decisi ».

La Sotto-Commissione Legislativa propose la redazione di tutto l'articolo nei termini seguenti:

« La legge dispone per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo, fuor» chè quando così espressamente disponga.

« La legge interpretativa che non disponga altrimenti, si applica ai » casi anteriori non ancora transatti, o definitivamente decisi ».

La Commissione Legislativa soppresse alla prima parte dell'articolo le ultime parole — *fuorchè quando così espressamente disponga* — per la ragione che cotale riserva darebbe luogo a credere che, secondo il diritto pubblico del regno, le leggi possono talvolta prescrivere che avranno effetto retroattivo. La qual cosa non è, nè deve supporsi. Che se scientificamente parlando, e fino ad un certo punto, sia sostenibile che la legge può talvolta avere effetto retroattivo, sarebbe sconveniente e quasi scandaloso il farne menzione nel nuovo Codice Italiano, perchè si potrebbero così ridestare le tristissime memorie dei caduti Governi della Penisola, che violavano tante fiate per mire politiche il sacrosanto principio della non retroattività delle leggi. Nè a chi tiene dall'opposta sentenza giova il dire che con quelle parole volevasi accennare ai casi di retroattività consacrati dal Codice penale, e ad altri in cui l'interesse pubblico esige talvolta di dare effetto retroattivo alla legge, come avvenne appo noi per le leggi svincolative dei fedecommessi, e presso altri popoli ove esisteva la schiavitù, per le leggi che l'abolirono. In somiglianti casi non si tratta di vero effetto retroattivo, perchè nei primi si contiene piuttosto una specie di amnistia od altro favore che voglia chiamarsi, e nei secondi si sono anzi sempre rispettati i diritti quesiti in quanto erano legittimi. Del resto se anche in qualche singolarissimo caso ciò avvenisse, basterebbe che la legge fatta per provvedere a quel caso dichiarasse che essa retroagisce; ma non mai devesi sanzionare nella legge generale la possibilità d'una deroga al principio della non retroattività della legge.

Fu deliberata pure la soppressione del capoverso dell'articolo stesso non tanto perchè si pensò che non si farà mai una vera legge interpretativa, dovendo l'interpretazione delle leggi lasciarsi ai Magistrati pei casi già avvenuti e farsi una nuova legge più chiara pei casi futuri, quanto perchè ad ogni modo nessuna legge, neanco a pretesto d'interpretazione,

deve mai avere effetto retroattivo, essendo ciò cosa troppo pericolosa. Nè potè fare ostacolo l'articolo 73 dello Statuto, in cui si dice che l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamenie al potere legislativo, perchè la genesi e lo spirito di questo articolo dimostrano evidentemente come esso non abbia che un concetto negativo, tendendo, cioè, unicamente ad escludere e proibire che i Magistrati possano mai arrogarsi il diritto d'interpretare le leggi in modo obbligatorio per tutti, come facevano gli antichi Parlamenti di Francia; motivo per cui le Costituzioni di quella Nazione, dalle quali fu desunto lo Statuto del Regno avevano un'analoga disposizione. Da ultimo si considerò che ove dovesse farsi una legge interpretativa, della quale si voglia estendere l'effetto ai casi anteriori, potrà il legislatore farlo e proclamarlo nella legge stessa; ma il Codice non deve mai sanzionarne preventivamente il principio.

Non si può — taluno opponeva (*Cassinis*) — disconoscere la legge interpretativa, ce lo vieta l'articolo 73 dello Statuto. Egli è vano cercarne l'origine; questa disposizione esiste. Quando il legislatore dichiara che fa una legge interpretativa, noi non possiamo riconoscere in essa l'indole, i caratteri d'una legge nuova. Posta una legge interpretativa, è ufficio del dritto civile il dichiararne ai cittadini e gli effetti suoi proprii, e quelli che il legislatore intenda assegnare. E questa poi anzitutto una conseguenza inevitabile dei mentovati principii ch'essa debb'essere ammessa e regolata secondo la sua indole, secondo la sua natura. Ora l'interpretare non e creare cosa nuova, è il dichiarare il vero significato della clausola, del verso, della disposizione legislativa interpretata, egli è il rivendicarne la vera intelligenza oscurata o fuorviata dall'errore. Di quì pertanto naturalmente e giuridicamente consegue che non meno i casi avvenuti dopo la legge interpretativa, quanto i casi avvenuti tra la legge interpretata e la legge interpretativa, debbono essere regolati e decisi a norma delle interpretazioni medesime; il dire che in tal modo si faccia retroagire la legge è lo sconoscere affatto il senso ed il carattere della legge interpretativa — Il lasciare libera poi l'interpretazione della legge antica ne' casi avvenuti tra la legge interpretata e la legge interpretativa, oltre a che ripugnerebbe ai mentovati principii, trarrebbe seco inconvenienti gravissimi. Laddove il legislatore ha colla legge interpretativa dichiarato il vero significato della legge antica, i Magistrati chiamati a giudicare dei casi avvenuti nell'intervallo, avrebbero facoltà di attribuire alla medesima quel significato ch'essi credessero; potrebbero pertanto attribuirle un significato affatto diverso da quello che colla legge interpretativa il legislatore ha dichiarato essere stata la intenzione sua, ossia essere il vero significato di quella legge. Di qui un contrasto, un dissenso, da evitarsi così per l'autorità legislativa, come per l'autorità giudiziaria; di quì uno scetticismo altrettanto deplorabile quanto funesto. — La legge interpretativa pertanto debbe regolare tutti i casi avvenuti dopo la legge interpretata, fatta eccezione soltanto in ordine ai casi anteriori transatti o definitivamente decisi; di questa eccezione non ha bisogno il dir le ragioni, esse son troppo note e dimostrate.

Mentre però chi parlava per le sopraespresse considerazioni era d'avviso che non doveva sopprimersi il capoverso, non ne accettava la formola e proponeva invece un' altra che è questa:

« La legge interpretativa non si applica ai casi anteriori transatti o » definitivamente decisi ».

Per tal modo, soggiungeva, si toglie l'idea della retroattività, idea troppo dominante nella formola della Sotto-Commissione: la legge interpretativa non è legge retroattiva; essa è la legge antica rettamente intesa. Quando si statuisca che la legge interpretativa non si applica ai casi anteriori transatti, o definitivamente decisi, si ha questo doppio vantaggio:

1. Si fa conoscere che la legge interpretata regge in conformità della legge interpretativa tutti i casi avvenuti dopo di essa;

2. Si dichiara la necessaria eccezione suddetta, cioè rispetto ai casi anteriori transatti o definitivamente decisi.

Codeste considerazioni addotte in senso contrario alla soppressione del capoverso non incontrarono favore, e fu mantenuto l'articolo quale giace nel testo (Commiss. Legisl. Seduta pom. 26 Maggio 1865).

Art. 3. Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Aust. 6. 7.
Alb. 14. 15.
Est. 7.

Quando una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto.

Il progetto Senatorio porgeva negli articoli 5 e 6 la seguente dizione:

« 5. Nello applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso, se non » quello che si desume dalla significazione propria delle parole, dal loro » contesto e dalla intenzione più probabile del legislatore ».

« 6. Qualora una controversia non si possa decidere colle norme dell'ar- » ticolo precedente, si avrà riguardo ad altre disposizioni di leggi sopra casi » simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbioso, si deci- » derà secondo i principii generali del diritto ».

La Sotto-Commissione a vece formolava questo articolo:

« Nell' applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso, se non » quello che si desume dalla significazione delle parole. In caso di ambi- » guità si ricercherà l'intenzione del legislatore dalle disposizioni di leggi » sopra casi o materie analoghe, e dall'applicazione dei principii generali » del diritto ».

La ragione onde la Sotto-Commissione in ciò mosse, fu che nell'articolo

del Progetto Senatorio si trovavano accumulati vari elementi per servire di guida nell'applicazione della legge: sicchè poteva sorgere qualche volta il dubbio sulla preferenza da darsi all'uno piuttosto che all'altro di tali elementi; dubbio che dovevasi eliminare. Si notava in seguito che i casi possibili vanno distinti in due grandi categorie: — l'una comprende quelli in cui la legge è chiara: — riguardo a questi trova applicazione il noto assioma—*ubi nulla ambiguitas verborum, non est facienda voluntatis quaestio*; epperò si stabilì in primo luogo che nello applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso se non quello che si desume dalla significazione delle parole: — l'altra categoria comprende i casi ambigui; e si volle provvedere a questi casi colla seconda parte proponendo le norme universalmente ammesse come più rassicuranti e più giuste.

Nella Commissione si disputò vivamente e con varietà di sentenze. — Chi vorrebbe che si adottasse l'articolo proposto dalla Sotto-Commissione, — chi invece gli articoli 5 e 6 del Progetto Senatorio; e chi all'articolo della Sotto-Commissione si sostituissero gli articoli 14 e 15 del Codice Albertino. Evvi anche chi divisa che non si desse assolutamente alcuna norma per la interpretazione della legge, lasciando che vi provvedano la dottrina e la giurisprudenza.

In sostegno della prima opinione, alle considerazioni già svolte aggiungendosene altre, si fa rilevare che se dall'un canto è vero che, quando si tratta d'applicare la legge, bisogna sempre risalire allo spirito che la informa, alla intenzione del legislatore, d'altro canto è pure certissimo che il primo, il più sicuro criterio per conoscere questo spirito, questa intenzione, ce lo somministrano le parole con cui è concepita la legge; non già le parole singolarmente prese, ma le parole secondo la loro connessione, secondo il loro contesto, lo che potrebbe anche espressamente dichiararsi come fanno l'articolo 14 del Codice Albertino e l'articolo 5 del Progetto Senatorio. La norma secondo cui, quando la parola è chiara, non devesi ricorrere ad altro criterio per conoscere la intenzione del disponente, è quella stessa che si adopera anzi tutto per spiegare la mente dei testatori e dei contraenti; e nello argomento in esame è tanto più importante in quanto che mira a frenare gli arbitrii, i quali, a pretesto d'interpretare la legge, si potrebbero commettere dai giudici, scostandosi dal significato che pur risulta dal tenore letterale della legge — Ma può succedere che le parole adoperate dal Legislatore sieno ambigue, può anche incontrarsi un caso omesso, e allora soltanto il Magistrato potrà e dovrà ricorrere ad elementi estranei al discorso per conoscere quale sia stata la intenzione del Legislatore non chiarita dalle parole, per decidere come abbiasi da provvedere al caso omesso; e nello intendimento di soccorrerlo in tale bisogna viene l'ultima parte dell'articolo proposto dalla Sotto-Commissione.

In favore della seconda opinione si sostiene essere il Progetto Senatorio preferibile a quello della Sotto-Commissione, perchè somministra norma eziandio pel caso in cui manchi assolutamente la legge, mentre l'articolo

della Sotto-Commissione tace affatto di simil caso; perchè inoltre lascia un campo più esteso al giudice, non costringendolo mai ad attenersi alla significazione propria delle parole, ma permettendogli insieme di ricavare il senso della legge dal contesto di esse parole e dalla intenzione probabile del Legislatore.

Altri stimano doversi adottare gli articoli 14 e 15 del Codice Albertino. In nessun caso mai, essi dicono, deve la interpretazione limitarsi a ricavare il senso della legge dalla significazione propria delle parole, — *scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem*; — sempre fa d'uopo risalire alla mente del Legislatore. La dottrina insegna che la interpretazione grammaticale deve procedere di conserva colla interpretazione logica. — Non si obbietti che la prima parte dell' articolo proposto troverà la sua applicazione tutte le volte che la legge sia chiara: la chiarezza d' una legge è cosa affatto relativa; dipende dalla intelligenza di chi ha fra mani la legge, trovarla chiara o ambigua; quindi è inutile dare una norma assoluta per un caso, il quale non sarà mai assoluto. Inoltre l' articolo della Sotto-Commissione esclude la interpretazione estensiva e la ristrettiva ammesse da tutti. Almeno gli articoli 14 e 15 del Codice Albertino somministrano norme più complete: essi, sovra tutto, insegnano che il senso della legge va cercato nella intenzione del Legislatore senza che basti fermarsi al significato delle parole.

Per la quarta opinione poi si diceva che in un Codice non si dovrebbero mai dare regole d' interpretazione, perchè il Legislatore non può a meno di fare al riguardo un opera incompleta, e limitandosi a dettare poche norme, apre l' adito a serie difficoltà nella pratica.

Finalmente dietro varie proposte conciliative, raccoglie i suffragi della maggioranza il partito di sostituirsi in massima al progetto della Sotto-Commissione gli articoli 14 e 15 del Codice Albertino, i quali perciò con lieve mutamento di forma e di dettato si trovano riprodotti nell' articolo 3 del Codice. (Commiss. Legisl. Seduta 27 Maggio 1865).

Art. 4. Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.

Aust. 12.
Nap. 8.
Est. 6.

Con questo articolo rendevasi omaggio ad un principio eminentemente progressivo e liberale. (Rel. al Re).

Art. 5. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Aust. 9.
Parm. 4.
Est. 2.

Questo articolo, il quale determina i modi e le condizioni dell' abrogazione espressa o tacita delle leggi, colma una lacuna lasciata nel progetto Senatorio (Rel. al Re).

La Commissione Legislativa dichiarò che con la parola *abrogate*, si accenna non solo all'*abrogazione propriamente detta*, ma eziandio all'abrogazione parziale o *deroga*. (Commiss. Legisl. Seduta 27 Maggio 1865).

Franc. 3.
Aust. 4. 34.
Nap. 6.
Parm. 5.
Alb. 12.
Est. 3.

Art. 6. Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.

Con questo articolo e successivi fino al 12, divisavasi con ottimo consiglio di consecrare legislativamente le principali regole di diritto internazionale privato. (Rel. Sen. Commiss. Legisl. Seduta pom. 26 Maggio 1865).

Ben fu sentito il vizio e il pericolo di tenersi nelle consuete vie seguite dai Codici preesistenti, intesi a tracciare alcune norme incerte e mal definite al Magistrato nello intento di risolvere i molteplici conflitti ne' casi occorrenti tra le varie legislazioni difformi: nè intorno a ciò andavano dimenticate le assennate avvertenze del Savigny, che chiarivano la incertezza dei criterii attinti alla nota e vaghissima distinzione tra statuti personali, reali e misti: ond'è che attenendosi con miglior senno alla designazione de' rapporti giuridici riassunti dall'illustre Scrittore nelle cinque categorie concernenti lo stato delle persone — il diritto delle cose — il diritto delle obbligazioni — il diritto delle successioni — il diritto della famiglia, codesto metodo seguitando si venne a capo di provvedere alla grave materia con formole semplici, perspicue, e di sicura ed agevole applicazione (Vacca, discorso inaugurale alla Cassazione di Napoli il 7 Gennaio 1867—V. Savigny tom. VIII. C. 1.).

Si adottò in questo articolo la parola *Nazione* per favorire sempre più il principio della nazionalità, il quale ora va facendosi strada presso tutti i popoli civili.

Può darsi che una Nazione comprenda ancora varii Stati, e che ciascuno di questi abbia la sua legislazione particolare, come la Germania e la Svizzera; ma l'articolo rispetta questa posizione di cose e intende che a ciascuno si applichi la legge speciale dello Stato a cui appartiene.

Nè si opponga che con la parola — *persone* — la quale comprende e cittadini e stranieri, si dettino leggi a questi ultimi. Si mostra anzi di rispettare le leggi degli altri popoli, quando si dice ai nostri Magistrati che nel decidere sullo stato e capacità personale di uno straniero debbono badare alla Legge dello Stato al quale questi appartiene, di cui egli è cittadino.

Insomma con questo articolo altro non si fa che sanzionare una massima già consacrata dalla scienza, e tradotta già in altri Codici. (Commiss. Legis. Seduta ant. 27 Maggio 1865).

Si aggiunse la frase — *ed i rapporti di famiglia* — perchè la disposizione dell' articolo 8 essendo fondata sui principii che regolano i rapporti di famiglia, i quali sono a loro volta quelli stabiliti dalla Legge del paese a cui appartengono le persone componenti la famiglia, era necessario di esprimere generalmente questo concetto nell' articolo 6 per regolare in modo uniforme i diritti di famiglia, come ad esempio il diritto di usufrutto attribuito ai genitori in virtù della patria podestà, il diritto agli alimenti ecc. (Commiss. Legisl. Seduta pom. 27 Maggio 1865).

Art. 7. I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano.

I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati.

Franc. 3.
Aust. 300.
Parm. 6.
Alb. 12.
Est. 4.

Tra le finzioni di diritto più accreditate e meno giustificate, ci ha quella che i mobili seguono la persona — *mobilia sequuntur personam* —

Il Savigny in Alemagna, il Marcadè in Francia insorsero contro tale massima, qualificandola inammessibile, illogica, priva di ogni legale fondamento; non è scritta, dicono, in alcun testo di legge, è una finzione arbitraria, un pregiudizio passato in consuetudine. E sostengono che i *mobili* come gl' *immobili* debbono soggiacere alla legge ed alla giurisdizione del luogo dove materialmente si trovano, e che secondo quella legge debbonsi dividere in caso di morte del loro proprietario.

Ma questo sistema, sebbene avrebbe il vantaggio di eliminar la finzione, e seguir la realtà delle cose, sembra pericoloso e di difficile applicazione, massime nei tempi attuali, in cui per la quantità ed agevolezza dei mezzi di comunicazione, e per la moltitudine ed importanza degli oggetti mobili, potrebbero ad un tratto, ed in poco spazio di tempo trovarsi sovente anche accidentalmente per causa di viaggio o simili, dei mobili di una stessa persona in diversi luoghi, soggetti a leggi diverse. Oltre di che non sarebbe nemmeno sempre facile di poter constatare se in quel momento preciso a cui dovesse risalire l'applicazione della legge, i mobili si trovassero più in un luogo che in un altro. Il che tutto dimostra come questo sistema quasi impraticabile sarebbe fonte perenne d' innumerevoli e gravi difficoltà ed incoërenze.

Sicchè bisogna ritenere il principio — *Mobilia sequuntur personam* —

Di qui però taluno avrebbe voluto soggetta la fortuna mobiliare alle leggi del domicilio del proprietario. Ma tale sistema è già eliminato indirettamente dal precedente articolo 6 che dichiara lo stato e la capacità delle persone dover essere regolati dalla legge nazionale di esse. Ora se i mobili si considerano per finzione come se si trovassero sempre presso alla persona del proprietario, è evidente che volendo eseguire questa finzione e farli governare dalla legge della persona, non devesi attendere alla legge del

domicilio del proprietario, la quale non ha, nè può avere alcuna influenza sulla persona di lui, ma alla legge soltanto della nazione cui appartiene.

Laonde si accolse quest'ultimo sistema, cioè che i beni mobili sono soggetti alla legge della Nazione del proprietario; per modo che è indifferente che un italiano avesse scelto il suo domicilio in Francia, in Inghilterra, in America: se è Italiano la sua eredità mobiliare sarà divisa secondo le leggi successorie Italiane. E questa al certo è la dottrina da preferirsi quando siasi adottato il principio di nazionalità, e sia riposto lo Statuto personale di ogni individuo, non già nelle leggi del luogo del domicilio, ma in quelle della propria Nazione o patria.

Per altro era necessario di farvi eccezione pei casi in cui o le speciali leggi del regno o quelle degli altri paesi ove si trovassero materialmente i mobili, colpissero questi con particolari disposizioni; come sarebbero appo di noi la legge sulla richezza mobile, e quella sugli stipendii e pensioni pagati dallo Stato, o quelle che vietano o regolano il pignoramento di certi mobili; perchè in tali casi, od altri simili, la finzione su cui è basato il ridetto sistema cesserebbe a fronte della realtà delle cose derivante da una speciale disposizione di legge in contrario.

Non deve poi far peso che siasi parlato del caso in cui sia disposto il contrario nelle leggi delle altre Nazioni ove i mobili si trovano, quasichè si possa temere che siasi voluto estendere con ciò l'impero del Codice ai paesi stranieri. Appunto perchè il Codice non impera su quei paesi, e troverebbe perciò nelle leggi che vi reggono uno insormontabile ostacolo di fatto all'applicazione della regola da esso proclamata, deve prevedere quel caso e dichiarare *a priori* che in presenza del medesimo cesserà la detta regola, onde non stabilire norme illusorie ed impraticabili.

Col capoverso di questo articolo non si fa che tradurre in disposizione di Legge quel che è consentito da tutti gli scrittori e persino dalla giurisprudenza, non potendo essere oggetto di controversia, che i beni immobili vanno soggetti alle Leggi del luogo ove sono situati. Ciò è conseguente al principio dell'indivisibilità della sovranità territoriale, ed è nell'essenza della sovranità stessa che non avrebbe sotto tal rapporto più modo di essere, ove il dominio dei beni immobili invece di sottostare alle leggi del territorio, invocar potesse l'impero di quella o quell'altra legislazione straniera. (Discuss. Parlam. Tornata 17 Febbraio 1865 — Commiss. Legisl. Seduta 27 Maggio 1865 — Commiss. di Napoli sul progetto Miglietti).

Art. 8. Le successioni legittime o testamentarie però, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori, e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino.

La disposizione sancita in questo articolo 8 è degna di singolare attenzione, siccome quella che viene incarnando un principio nuovo, incul-

tato dal progresso del diritto filosofico, e dilungantesi dalla tradizione e dall' autorità degli esempi. Tale articolo derogando alla regola generale posta nel precedente articolo 7, aversi cioè a governare gl' immobili con la legge *rei sitæ*, dovechè i beni mobili van retti dalla legge nazionale del domicilio di chi li possiede, statuisce che le successioni e legittime e testamentarie, sia quanto all' ordine di succedere, sia quanto alla misura dei diritti successorii, ed alla intrinseca validità delle disposizioni, vadano regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratti. Meditando le ragioni e il concetto razionale di codesto dettato, si farà manifesto come esso muova dalla considerazione semplice e vera, essere cioè il diritto successorio, la espressione complessa del diritto di proprietà e del diritto di famiglia, del rapporto giuridico che stringe l' erede al suo autore, trasferendo sul di lui capo *l' universum jus* del defunto; sicchè lo statuto successorio venga improntando essenzialmente il carattere di *statuto personale*, non già *reale*.

Nè poteasi con buon fondamento invocare il principio della Sovranità territoriale: cotal principio non avrebbe azione e competenza legittima a governare quella parte intima e inalienabile di ogni Stato che tiene all' ordinamento del diritto successorio; il che vuol dire al diritto pubblico interno.

E qui cade in acconcio il ricordare essere questa propriamente la dottrina propugnata dalla scuola germanica dal secolo XVIII in poi da solenni scrittori e giuristi, come il Meyer, il Mittermayer, il Muhlenbruch.

È vero che la novità introdotta nel Codice contrasta con le tendenze finora seguite che *tot hæreditates quot territoria,* ma tale principio è scientificamente erroneo, e conduce a complicazioni, incoerenze e gravi spese e danni pei successibili; esso contraria la presunta volontà del defunto, il quale non disponendo per testamento del suo patrimonio, e lasciando che per lui lo faccia la Legge, non può non credersi che abbia voluto che i suoi beni, in qualunque paese situati, si trasmettessero secondo le regole della sua Legge Nazionale, anzichè della Legge Straniera.

L' applicabilità di codesto principio nuovo va contenuta nei giusti ed insorpassabili confini segnati dal finale articolo 12, il quale nettamente sancisce che in niun caso le Leggi, gli atti, e le sentenze di un paese straniero e le private convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del Regno concernenti le persone, i beni, e gli atti, nè alle Leggi riguardanti l' ordine pubblico e il buon costume. Di che la irrepugnabile conseguenza che non mai, e in niun caso, Leggi straniere concernenti il diritto successorio avrebbero potestà di turbare o incagliare quelle provvisioni legislative che intendessero a regolare i beni e la proprietà territoriale, siccome meglio richieggono le alte ragioni del pubblico interesse.

La Legislazione Italiana sanzionando per la prima un principio così liberale e generoso, senza curarsi della reciprocanza che ha di già cancellata ne' casi in cui la esigeva, porge al mondo civile un mirabile esempio

ed un incentivo a seguirlo. Forse avverrà di questo principio, che tende a ravvicinare alla realtà il desiderio che il genere umano costituisca una sola famiglia, ciò che avvenne del libero scambio, il quale proclamato arditamente dall'Inghilterra per la prima, fu coraggiosamente seguitato subito dal Parlamento Subalpino, ed a poco a poco andò generalizzandosi negli altri Stati, ed ora trionfa presso che in ogni dove. (Commiss. Legisl. Seduta 27 Maggio 1865. Rel. al Re. VACCA, discorso inaugurale alla Cassazione di Napoli il 7 Gennaio 1867).

Aust. 35. 36. e 37.
Alb. 1418.
Est. 2334.

ART. 9. Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà de'disponenti e contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.

La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà.

Con le parole della prima parte di questo articolo — *Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti* — si vuole stabilire la regola generale espressa nel noto apotegma *locus regit actum*.

In massima si ritiene che tale regola sia puramente facoltativa: così insegnano la dottrina quasi universale, e la giurisprudenza costante. Tuttavia se questo può stare quando i contraenti appartengono tutti allo stesso paese straniero, la cosa deve correre altrimenti nel caso che essi appartengono a paese straniero diverso: in tale seconda ipotesi la regola *locus regit actum* deve essere obbligatoria, mancando ogni titolo per cui i contraenti possano scegliere una forma diversa da quella sanzionata dalla legge del luogo nel quale segue il contratto; titolo che nella prima ipotesi sta appunto nell'essere comune a tutte le parti la Legge cui si riferiscono. Aggiungasi che, quando venuti i contraenti a contesa in proposito, si avesse preventivamente ad esaminare qual sia la Legge o il tenor della Legge del rispettivo paese, si aprirebbe il campo ad infinite dubbiezze, a gravissime difficoltà, e d'altro canto non s'impone loro un troppo grave carico quando si vuole che ad evitarle si uniformino per la forma esteriore dell'atto alla Legge del luogo in cui esso si fa. Per queste ragioni si prosegue nella prima parte di questo articolo — *È però in facoltà de'disponenti*

« *contraenti di seguire le forme della loro Legge Nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.*

Riguardo poi al capoverso, la Sotto-Commissione lo avea progettato nei seguenti termini:

« L'intrinseca sostanza degli atti e degli effetti delle obbligazioni si « reputano regolate dalla legge nazionale de' disponenti o contraenti quando « appartengano tutti ad un medesimo paese straniero; in caso diverso, dal- « la legge del luogo in cui gli atti furono fatti; salva la manifestazione di « contraria volontà ».

Uno de' Sotto-Commissarii osservò al proposito; essere la Sotto-Commissione partita dal riflesso che trattandosi della sostanza degli atti e degli effetti delle obbligazioni, la volontà de' contraenti dover essere suprema, salvi i limiti stabiliti dall' articolo 12; potere però nascere dubbio allorchè i contraenti non abbiano manifestato la volontà loro; a tali casi essersi cercato di provvedere ricorrendo alle presunzioni più probabili.

Si disse da altri che i termini generali o troppo vaghi, ne' quali era formolata la riferita disposizione avrebbero dato luogo a quistioni e difficoltà nella pratica applicazione, e si credea quindi miglior partito quello di lasciare tale materia nel dominio della giurisprudenza, tanto più che la scienza non ha potuto ancora formolare al riguardo canoni precisi di diritto. Soggiungevasi poi da uno di essi non potersi accettare la regola che *gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge nazionale de' contraenti quando appartengono tutti ad un medesimo paese.* Suppongasi che due Italiani siano residenti e commercianti in America, o facciasi il caso opposto di due Americani residenti e commercianti in Italia. Essi fanno un contratto attinente al loro commercio. Come può credersi che le parti avessero in mente la legge del loro paese, e non piuttosto quella del luogo in cui esercitano la professione di commercianti? Sorgendo contestazioni sul contratto, come si può pretendere ragionevolmente che i Tribunali del luogo in cui esso fu stipulato e deve essere eseguito, debbano applicare una legge straniera solo perchè i contraenti sono cittadini dello stesso paese estero?

La Commissione ritenne che nelle accennate ipotesi sorge la presunzione contraria di volontà, della quale è detto nelle ultime parole del capoverso. Pertanto lo accettò, incaricando uno de' Segretarii di modificarne la redazione, ponendola in rapporto con la redazione della prima parte dell' articolo 12. (Commiss. Legisl. Seduta ant. 29 Maggio 1865).

Art. 10. La competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.

I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto.

Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di pro-

cedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all' esecuzione.

Nella Commissione Legislativa taluno osservò non essersi mai dubitato che i mezzi di pruova delle obbligazioni sono determinati dalle Leggi del luogo in cui furono contratte: come nessuno potea dubitare che la competenza, le forme dei procedimenti, ed i mezzi di esecuzione forzata sono regolati dalla Legge del luogo in cui si procede al giudizio o all'esecuzione, e sarebbe strano di voler sostenere il contrario: quanto all' esecutorietà dei giudicati stranieri nel Regno, la materia forma oggetto di un Titolo speciale del Codice di Procedura. Sicchè credeva inutile questo articolo.

Ma la Commissione deliberò di accettarlo (Commiss. Legisl. Seduta ant. 29 Maggio 1865).

Franc. 3.
Nap. 5.
Alb. 12.
Est. 10.

ART. 11. Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno.

Questo articolo forma una condizione inseparabile della ospitalità che agli stranieri si accorda (Rel. Sen).

Sotto nome di *leggi penali* s' intende comprendere eziandio quelle che infliggono semplicemente *pene di polizia*. (Commiss. Legisl. Seduta ant. 29 Maggio 1865).

Franc. 6.
Nap. 7.
Parm. 8
Alb. 13.
Est. 11.

ART. 12. Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, o le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernono le persone, i beni e gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.

Si accennò alle leggi *proibitive*, e non a quelle *regolatrici*, com' era nel progetto della Sotto-Commissione, per non dare all' articolo una estensione esagerata e tale da comprendere tutte le leggi civili. (Commiss. Legisl. Seduta ant. 29 Maggio 1865).

I privati non possono derogare con le loro disposizioni alle Leggi tutelari dell' ordine pubblico, della morale, e dei buoni costumi. Questa è una delle basi inviolabili di ogni società civilmente costituita: il diritto pubblico sovrasta al privato; la morale ed i buoni costumi stanno sopra i Legislatori (Rel. Sen.).

CODICE CIVILE

DEL

REGNO D' ITALIA

Il Codice Civile è diviso in tre libri : l' uno tratta *delle persone*, l' altro *de' beni, della proprietà e delle sue modificazioni,* il terzo *dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose.* Quest'ordine, desunto dalle auree istituzioni di Gajo e di Giustiniano , fù seguito da tutti i Codici Civili moderni ad esempio del francese. Esso corrisponde ai due grandi oggetti del diritto civile; *le persone*, e *le cose.* Non vi si comprendono coi giureconsulti romani le azioni , poichè esse appartengono propriamente a' giudizi che formano l' oggetto della Procedura Civile.

Il Ministro nel discorso di presentazione del progetto osservava che la parte relativa allo stato delle persone , ai diritti di famiglia , doveva, a suo avviso , formare oggetto di una Legge speciale ed intermedia tra il Codice politico ed il Codice Civile. La Commissione Senatoria non lasciò inavvertita quest' osservazione per la sua importanza , ancorchè l' avesse il Ministro stesso abbandonata ; ma nello esaminarla si persuase facilmente che bene si fosse il Ministro deliberato di comprendere nel Codice Civile anche le disposizioni che trattano dello stato delle persone , poichè esse costituiscono veramente la prima e la più nobile parte del diritto civile , talchè un Codice Civile, che ne andasse privo, molto si assomiglierebbe ad un corpo cui fosse reciso il capo (Rel. Sen.).

Libro Primo

DELLE PERSONE

Il libro primo considera l' uomo nello stato di cittadinanza , nello stato di famiglia , e nello stato di tutela ; e ne determina le relazioni con la società e co' membri della famiglia , a cui ciascuno appartiene (Rel. Sen.).

TITOLO I.

DELLA CITTADINANZA E DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI.

L' uomo nasce anzitutto alla patria a cui lo legano i vincoli più sacri. Nasce quindi a' congiunti e alla famiglia. In conseguenza lo stato di cittadinanza deve precedere nel Codice, come lo precede nell' ordine sociale quello di famiglia. Nell'esame di questo titolo si ebbe anzi tratto ad avvertire che la cittadinanza, essendo fonte dei diritti politici, suole presso i popoli liberi formare oggetto delle Leggi politiche. Ma lo Statuto Subalpino felicemente acclamato da tutti gl' Italiani del nuovo Regno, nulla dicendo per la cittadinanza, per la quale si riferisce al Codice Civile che la regolava in Piemonte quando esso fu promulgato, evvi la necessità di inserire nel Codice Civile le disposizioni che concernono l' acquisto, la perdita, e il ricuperamento della cittadinanza (Rel. Sen.).

Nel fermare le condizioni e i limiti della capacità giuridica dello straniero, non mancò l' animo d' inserire nel novello Codice il principio di perfetta uguaglianza tra Nazionale e Straniero nel godimento di tutti i diritti civili; il che d' altra parte lascia intatta la esclusiva partecipazione del nazionale così ai diritti politici come a' dritti d' incolato. Fu splendido omaggio codesto al nuovo indirizzo del Diritto Internazionale, il quale dopo aver traversato nel corso de' tempi i due momenti storici della ostilità e di poi della reciprocità diplomatica rispetto allo Straniero, ora si viene rapprossimando al grande ideale della solidarietà della umana famiglia (Vacca, Discorso inaugurale alla Cassazione di Napoli 7 Gennaio 1867).

Vedi nota sotto il Titolo XII degli atti dello Stato Civile. Vedi nota art. 3.

Franc. 8.
Aust. 15. 16. 17. 18. 19. 28.
Nap. 9.
Parm. 9. 10. 11. 12.
Alb. 18.
Est. 12. 13. 14. 15.

1. Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

La perdita de' diritti civili impedisce in alcuni casi che con la contumacia si possa evitare assolutamente la pena, e in altri o è un elemento della pena, o una garanzia di essa. In ogni modo appartiene al Codice penale determinare i fatti e i modi pe' quali s'incorre nella perdita di tali diritti (Rel. Gov.).

La Commissione Legislativa dichiarò che se per ora non era possibile di veder sancite nel Codice Penale le diverse applicazioni di questo articolo, era conveniente conservarlo come dichiarazione di principio. (Commiss. Legisl. Sedute 15 Aprile e 3 Maggio 1865). Vedi nota art. 3.

2. I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi o gli usi osservati come diritto pubblico.

Aust. 26. 29.
Nap. 10.
Alb. 25.

Non solo gl' individui, ma anche le loro aggregazioni o civili o religiose, autorizzate o riconosciute secondo le leggi dello Stato sono considerate come altrettante persone, ed ammesse a godere dei diritti civili. Tali sono in primo luogo i comuni e le provincie grandi elementi costitutivi dello Stato, dei quali la civile esistenza è riconosciuta e regolata da legge speciale. Tali sono in secondo luogo gl' istituti della Chiesa Cattolica riconosciuti dalla legge dello Stato: tali infine tutti gli altri instituti, i corpi morali che *siano legalmente riconosciuti;* con la quale generica locuzione si scansò di definire l'autorità da cui debba emanare la ricognizione, e la loro forma, lasciando l'una cosa e l'altra nel dominio delle Leggi speciali e degli usi che possono variare secondo la varietà delle circostanze o delle qualità de' corpi morali.

Non si credè conveniente annoverare fra i corpi morali legalmente ammessi nel Regno le *Società di commercio;* poichè essendo la loro costituzione ed esistenza giuridica riconosciuta e regolata dalle leggi commerciali, ed avendo causa e durata limitate al loro oggetto, sembrò più congruo lasciarle intieramente soggette alle norme del diritto commerciale, od a speciali provvedimenti. Se fra le persone morali si fosse fatta menzione delle società commerciali, vi si sarebbero dovute pur menzionare le civili che sono contratti od enti giuridici al pari delle commerciali. I corpi morali di cui il Codice Civile dichiara la personalità, sono quelli che hanno, per così dire, uno scopo sociale, ed una causa di esistenza perpetua, od almeno indefinita (Rel. Sen.).

La Commissione Legislativa fece larga disputa intorno a questo articolo, specialmente per stabilire se dovessero o no in esso menzionarsi le *società commerciali.* Ma prevalse l' opinione negativa, notandosi da uno dei Commissarii (*Niutta*) non essersi dubitato mai che le società sì civili che commerciali abbiano personalità giuridica, e per le commerciali in ispecie la cosa essere fuori contrasto (Commiss. Legisl. Sedute 18 Aprile e 6 Maggio 1866).

Nella discussione parlamentare, *Panattoni* trovava inesplicabile come in questo articolo 2 si fosse riconosciuta negli enti morali e negli enti ecclesiastici la personalità giuridica, e però la facoltà di possedere e di acquistare, dimenticando la legge sull' asse ecclesiastico (che allora era in progetto) e le tradizioni delle leggi di ammortizzazione della Toscana e del Napolitano. Il Guardasigilli faceva rilevare che a tale osservazione rispondeva opportunamente questo articolo 2 messo in concordanza coll' articolo 433. È vero che l' articolo 2 riconosce negli enti morali e negli enti eccle-

siastici la personalità giuridica ed il godimento dei diritti civili, ma soggiunge — *secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico* — Questa restrizione salva assolutamente la sorte delle Leggi di ammortizzazione. L'articolo 433 poi, completando il concetto dice = *I beni degli istituti civili od ecclesiastici, e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le Leggi del Regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere.* — (Discuss. Parl. Tornata 16 Febbraio 1866). La Legge sull' asse ecclesiastico fu poi pubblicata il 7 luglio 1866.

Franc. 11. 13.
Aust. 33.
Nap 9. 19.
Parm. 32.
Alb. 26. 27.
Est. 33.

3. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Senza dubbiezza fu conceduto agli stranieri l' esercizio dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Considerando le differenze che sussistevano ancora rispetto al diritto civile, tra i cittadini e gli stranieri, si riconobbe che potevano cessare senza pericolo. Era stato imposto all' attore straniero l' obbligo della cauzione; ma non si può esser tradotto in giudizio da un cittadino insolvibile? Spesso la domanda di cauzione non era che un'arma di cui si giovava il convenuto per indugiare il corso del giudizio e molestare l' attore. Gli accresciuti mezzi di comunicazione rendono oggi agevole al cittadino il conseguimento dei suoi diritti. La frequenza con cui si avvicendano gli stranieri, renderebbe pericoloso escluderli dalla testimonianza (Rel. Gov.).

Se non che la Commissione Senatoria fu di avviso che dovesse apporsi a tale principio la limitazione della residenza dello straniero nel Regno per non attribuire anche agli abitanti dei nostri antipodi il godimento dei diritti civili in Italia: in ispecie non le parea conveniente che la legge rendesse possibile ad uno straniero residente in lontane regioni ed avente abitudini radicalmente opposte alle nostre di esercitare l' uffizio di tutore, e con ciò avere la cura e dirigere l' educazione dei cittadini costituiti in minore età. (Rel. Sen. Parole di de Foresta alla Commiss. Legisl. Seduta 13 aprile 1866).

Nel seno della Commissione Legislativa taluno ripetè tali idee ed accennò all' altro inconveniente relativo all' esercizio dell' uffizio di Sindaco o di Consigliere Comunale. Ma fu risposto doversi distinguere l' esercizio dei pubblici uffizii dai diritti civili propriamente detti, dei quali soltanto si darebbe il godimento allo straniero, che sono que' diritti di carattere meramente privato e di ragione individuale che concernono la famiglia o la proprietà e sono regolati dal Codice; nè essere d' altronde fondati i timori manifestati circa la tutela, giacchè ad ogni modo provvederebbe il Consiglio di famiglia.

In vista di queste osservazioni, e massimamente della fattasi dichiarazione che non potranno mai gli stranieri in forza della disposizione di che trattasi essere ammessi all' esercizio degli uffizii pubblici, la Commissione Legislativa tolse all' unanimità la condizione della residenza per fare anche omaggio ad un principio liberale destinato a fare in breve il giro del mon-

do, perchè le tendenze dèi tempi nuovi altamente invocano la solidarietà dell' umana famiglia (Commiss. Legisl. Seduta 13 Aprile 1866 — Rel. al Re). Vedi nota sotto la rubrica del Titolo I. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili.

4. È cittadino il figlio di padre cittadino.

Franc.9.10. Aust. 28. Nap.11.12. Parm.13. Alb. 19. Est. 16.

5. Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza.

Può nondimeno entro l' anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l' uffiziale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari.

Franc. 10. Nap. 13. Parm. 14. Alb. 20. Est. 17.

6. Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione a norma dell'articolo precedente e fissi nel regno il suo domicilio entro l' anno dalla fatta dichiarazione.

Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito o serve nell' armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz' altro riputato cittadino.

V.note. art.5.

7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.

Ove la madre abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti.

Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno.

Parm.16.17. Alb.22.23. Est. 19.20.

8. È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Franc. 9. Nap. 11. Alb. 24.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall' articolo 5.

Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell' articolo 6.

Benchè, pei diritti civili, venivano gli stranieri parificati ai cittadini, era pure necessario fissare le norme della cittadinanza: ciò importava segnatamente per conoscere da quali leggi fosse regolata la capacità di una persona.

Nel determinare la cittadinanza, la legge ha riguardato due fatti precipui da' quali può essere razionalmente dedotta. Il primo è la condizione dei genitori, val dire la loro nazionalità, la razza, ed è il vero e grande elemento dominatore della materia: l'uomo nasce membro di una famiglia, e la nazione essendo un aggregato di famiglie, egli è cittadino di quella Nazione, a cui appartengono il padre suo, la sua famiglia. L'altro è il luogo del nascimento, al quale solo fatto deve aversi riguardo quando nè il padre nè la madre siano conosciuti, e quando il padre e la madre non siano veramente ignoti, ma tali risultino indirettamente da una sentenza civile o penale o per altro dei modi indicati nell' articolo 193.

Provvedendo inoltre ai casi in cui quei due elementi si mostrano in un certo conflitto, la legge stabilisce che i figli nati da coloro che avessero perduto la cittadinanza debbano reputarsi cittadini, ove nascano nel Regno e vi abbiano la residenza; e stranieri se nascono in paese estero.

La residenza in quel caso vuol esser presa come un fatto che fa presumere la volontà. Che se discendente da una famiglia italiana bisogna fare qualche cosa di più, ciò non può essere altro che di considerarlo cittadino pel solo fatto che concorra in suo prò la residenza nello stato, il quale fatto accenna a un tal complesso di rapporti che non può essere senza significato.

In ambidue i casi è però fatta facoltà al figlio di scegliere entro un anno dalla maggiore età una condizione diversa da quella che la Legge non in modo assoluto, ma piuttosto in via di presunzione gli attribuisce sino a dichiarazione contraria. Ma con la dichiarazione di eleggere la qualità di cittadino, la Legge richiede un fatto positivo che dimostri la seria intenzione di volere usare di tale qualità, il fatto cioè del domicilio o della residenza già fissata nel regno, o da fissarsi entro un determinato tempo. L'accettazione di un impiego pubblico nel regno, ed il servizio prestato nell' armata di terra o di mare sono fatti equivalenti alla dichiarazione di voler essere cittadino. Niuno potrebbe esser cittadino di due patrie, nè conciliare i doveri verso due Governi. Specialmente chi entra nella milizia, e

non reclama esenzione di sorta, non può esservi indotto che dalla coscienza di essere cittadino, giacchè ne adempie uno dei più gravosi doveri.

Tenendo conto principale del luogo del nascimento e dell'intenzione presunta del genitore, fu ritenuto cittadino sino a dichiarazione contraria colui che nasce nel Regno da straniero che vi abbia fissato il domicilio da dieci anni non interrotti. (Rel. Gov. Rel. Sen. Discuss. parlam. Tornata 17 Febbraio 1865 Commiss. Legisl. Seduta 14 e 18 Aprile 1865).

V. art. 44, 46, 47, 48 e 49 Regio Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile 15 Novembre 1865.

9. La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.

Franc. 12. Aust. 92. Nap. 14. Parm. 18. Alb. 21. Est. 21.

La Commissione Legislativa tolse la condizione apposta ne'progetti alla vedova di dover mantenere il domicilio nel Regno per conservare la cittadinanza, perocchè una somigliante restrizione non poteva esser fondata che sopra una pena per l'abbandono del domicilio nello Stato, o sopra una presunzione di volontà. Or non può essere qui il luogo di pena, nè basta poi una semplice arbitraria presunzione per far perdere un diritto importante, come quello della cittadinanza. Si ritenne quindi che ella continui a riputarsi cittadina, quantunque divenuta vedova rechi altrove il suo domicilio, giacchè può sempre rinunziare a questa cittadinanza, se non intende di ritenerla (Commiss. Legisl. Seduta 14 Aprile 1865).

10. La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale.

Aust. 29. 30. e 31. Parm. 19. Alb. 26. Est. 22.

Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall' uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto.

La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, semprechè abbiano anch' essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell' articolo 5.

La naturalità può essere concessa o per legge, o per decreto reale. Concessa in questo secondo modo non attribuisce quei diritti politici che per disposizione speciale non si possono acquistare se non in virtù della naturalizzazione accordata per legge. Tali sono principalmente i diritti del-

l' elettorato ne' Comizii politici. (Legge del 17 Dicembre 1860 N. 4513, art. 1.) Si accennarono quelle due naturalità, di cui una si può chiamare *piccola* e l'altra *grande*, giusta il linguaggio di altri paesi costituzionali, non fosse altro che pel diritto d'incolato, ossia di non poter lo straniero essere espulso dallo Stato; quale diritto si acquista in forza della naturalità conceduta per decreto reale (Rel. Sen. Commiss. Legisl. Seduta 15 Aprile 1865).

La condizione della moglie e de' figli dello straniero naturalizzato, che formò sovente il soggetto di dubbie controversie, viene definita nel modo più conciliabile co' vincoli di famiglia e co' principii della libertà individuale (Rel. Sen.).

L' unità della costituzione della famiglia non consente che fra il marito e la moglie, fra il padre ed i figli minori esista differenza di cittadinanza. Tale dualismo produrrebbe una grave e funesta alterazione nei rapporti giuridici della famiglia, rallenterebbe quei vincoli che la natura creò e la Legge Civile sancisce, e l'autorità del marito come capo della famiglia troverebbesi in balìa di due legislazioni diverse. Trattandosi in fatti di determinare i diritti e i doveri de' coniugi,, i diritti e gli obblighi reciproci del padre e del figlio, se essi sono cittadini di diverso stato, quale Legge dovrà applicarsi? Queste ambagi, la scissione della famiglia in due parti, la separazione della moglie dal marito, dei figli minori dal loro padre, possono rendere complicati i rapporti coniugali, impossibile l'educazione dei figli, il loro morale e politico indirizzo, importante e nobilissimo compito di chi è capo della società domestica.

Fu per tanto ritenuto che la moglie ed il figlio minore seguissero la novella condizione del rispettivo marito e padre, salvo il diritto al figlio di optare per la qualità originaria di straniero entro l'anno della maggiore età, come è permesso alla moglie di riprendere in caso di vedovanza la sua condizione di origine (Rel. Gov.).

Per altro essendo il cambiamento della cittadinanza cosa ben grave, ed importando che, per quanto possibile, non vi sia diversità di cittadinanza tra i membri della stessa famiglia viventi sotto lo stesso tetto; non era conveniente per la moglie e pei figli abbandonarla alla semplice presunzione della cittadinanza novella acquistata dal marito e padre, ma bisognava necessariamente richiedere che intervenisse ancora un' altro fatto patente per parte di quelli, cioè la residenza nello Stato, anche perchè sarebbe assai dubbio se il solo fatto del marito o padre sia sufficiente per indurre la presunzione che la moglie e i figli vogliono cambiare la cittadinanza, senza che vi concorra pure qualche atto da loro parte, il quale possa dimostrare che non abbiano una volontà diversa. Ben vero l' articolo si limita a' soli figli minori, e può avvenire che i figli maggiori viventi pure sotto lo stesso tetto siano di cittadinanza diversa; ma la legge non lo può impedire, e d'altra parte i figli divenuti maggiori non possono più considerarsi, nel senso legale, come facienti una sola famiglia co' genitori e fratelli (Commiss. Legisl. Seduta 15 Aprile 1865).

V. art. 44, 45, 46, 48, 50 e 51 Regio Decreto per l' ordinamento dello stato civile de' 15 Novembre 1865.

11. La cittadinanza si perde

1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l' uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;

3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera;

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell' articolo 6, quanto ai figli.

Franc. 17.
Aust. 32.
Nap. 20.
Parm. 20. 21.22.23. 25.26.27. 28.
Alb. 34.35.
Est. 23. 24. 25.26.28. 29.

La cittadinanza non si perde che per la rinunzia, la quale può essere espressa o tacita.

Non è mai richiesto il consenso del Governo per rendere efficace la rinunzia: è questo un omaggio reso alla libertà dell'individuo. Il rattenere per forza un cittadino era conseguenza del diritto feudale che attaccava l'uomo alla terra, conseguenza che deve cessare coll' abolizione del diritto da cui originava. D'altra parte, ammettendo la legge che lo straniero possa acquistare la cittadinanza nel regno, senza richiedere il consenso dello stato a cui esso appartiene, ragion vuole cha sia usato un pari trattamento verso lo stato estero, presso il quale il nostro cittadino ricerca una nuova patria.

Quì pure presentavasi la quistione, se la moglie e i figli minori di chi acquista la cittadinanza in paese estero divenissero anch' essi stranieri. Le ragioni svolte nel caso dello straniero che acquista la cittadinanza nel regno (art. 10, capoverso ultimo) rendevano necessaria la soluzione affermativa, ed il principio della reciprocità ne richiedeva un'esatta applicazione. Si ravvisò tuttavia opportuno di stabilire un eccezione pel caso in cui la moglie ed i figli continuassero a mantenere la loro residenza nel regno: quì il fatto dimostra praticamente impossibile l' intimità di quei rapporti familiari che si volevano salvare coll'applicazione dell'accennato principio (Rel. Gov.).

La Commissione Legislativa soppresse al n. 2 di questo articolo le parole che vi erano — *e cessato di dimorare nel regno* — perchè, acquistata la naturalità estera, tanto basta a concludere per la incompatibilità di due cittadinanze, per la nota massima *nemo duarum civitatum civis esse potest,*

e perchè sarebbe illusoria la condizione di dover mutare la dimora, riducendosi tale mutamento come affatto momentaneo ad una vana ed inutile dimostrazione. E fece nel n. 3 scrivere *governo estero* invece di *paese estero* come era nel progetto, perchè non ogni impiego pubblico può far perdere la cittadinanza benchè municipale o d' altra indole, ma soltanto un impiego governativo (Commiss. Legisl. Seduta 15 Aprile 1865).

Leggasi nota art. 13.

V. art. 44 e 46 Regio Decreto dei 15 Novembre 1865.

Franc. 21.
Nap. 25.
Alb. 36. 37.

12. La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell' articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

Riconoscendo la libertà del cittadino di rinunziare alla cittadinanza per acquistarne una nuova in estero paese, si pensò di mantenere nondimeno incolumi gl' interessi militari dello Stato, e fu stabilito che in nessuno caso la perdita della cittadinanza dispensa dall' adempiere gli obblighi della Leva. Parimenti non si poteva permettere che rinunziando alla qualità di cittadino si acquistasse un mezzo più facile di nuocere alla patria, portando le armi contro di essa. Si volle che si potesse usare della rinunzia, non abusarne (Rel. Gov.).

Franc. 18. 21.
Nap. 21. 25.
Parm. 22.
Alb. 39.
Est. 25.

13. Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell' articolo 11, la ricupera, purchè

1.° Rientri nel regno con permissione speciale del governo;

2.° Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;

3.° Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno.

Le tre condizioni di questo articolo sono cumulative, di modo che il ricuperamento della cittadinanza è alligato al concorso di tutte e tre — La parola *rientri* usata al N. 1 di questo articolo comprende anche il caso di colui che già si trovi nel Regno. La rinunzia di cui al N. 2, ed anche quella di cui al N. 1 dell' articolo 11, qualora sia simulata per fare in alcuni casi una speculazione a danno dei terzi, non avrà alcun effetto, e ciò in forza dei principii generali (Commiss. Legisl. Seduta 15 Aprile 1865).

Franc. 19.
Aust. 32.
Nap. 22 23.
Parm. 24.

14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risiede nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti l' uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio.

Alb. 40.
Est. 27.

V. art. 49 Regio Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile de' 15 Novembre 1865.

15. L' acquisto o il riacquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Franc. 20.
Nap. 24.
Alb. 41.
Parm. 15.
Est. 18.

La legge presume o cittadini o stranieri di nascita gl'individui indicati ne'precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 10 ed 11. Ma pur rispettando la piena loro libertà in cosa di tanto momento nella vita dell'uomo, riserva la facoltà di eleggere per gli uni la qualità di straniero, per gli altri quella di cittadino allorchè siano divenuti maggiori.

La Commissione Senatoria, accogliendo queste liberali disposizioni, si domandava quale sarebbe l'effetto di cosifatta elezione pel tempo anteriore decorso nell' età minore. Nel silenzio del progetto Ministeriale essa stimò di risolvere la quistione dichiarando che ognuno si reputerà dalla nascita cittadino o straniero secondo la sua elezione, *salvi però gli effetti degli atti anteriormente compiuti.* Parve a quella Commissione che tale soluzione conciliasse il principio che non ammette il cittadino di due patrie, la libera scelta della cittadinanza, e il rispetto dovuto a'fatti legittimamente consumati.

A tale oggetto aggiunse nell'articolo 8 un capoverso così concepito:

« Se elegge la qualità di straniero, si reputerà tale dalla nascita, salvo « gli effetti degli atti anteriormente compiuti.

Ma la Commissione Legislativa andò ad opinione diversa e deliberò stabilirsi che la dichiarazione fatta da'minori divenuti maggiori di volere ottare secondo i casi per la cittadinanza italiana o straniera non abbia effetto che dal giorno in cui è fatta, invece di darle effetto retroattivo.

Dichiarò inoltre che l'acquisto o perdita della cittadinanza non abbiano effetto retroattivo.

E deliberò sopprimersi quel capoverso ed aggiungersi questo articolo come disposizione generale per tali casi (Rel. Sen. — Commiss. Legisl. Sedute 14 e 15 Aprile 1865).

TITOLO II.

DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA.

La Legge nello attribuire diritti ed imporre doveri ai cittadini à sentito il bisogno di determinare il luogo dove ogni cittadino esercita i suoi diritti e deve adempiere i suoi doveri. Questo luogo è il domicilio, il quale è politico o civile, secondochè si riferisce all'esercizio dei diritti politici o de' diritti civili. Il domicilio civile suole servir di base al politico, e di esso solo si occupa la Legge Civile (Rel. Sen.).

Alcuni ànno creduto che il titolo del domicilio troverebbe sede più opportuna nel Codice di procedura civile. Ma giova osservare che se il domicilio serve a determinare la competenza e la giurisdizione, importa anche per molti altri fatti che si attengono strettamente al Codice Civile. Così il domiclio è punto principale nella materia dell' assenza; esso determina quale sia l' Uffiziale civile competente per la celebrazione del matrimonio, quale sia il luogo in cui si debbono fare le pubblicazioni; il domicilio de'genitori fissa il luogo nel quale si apre la tutela de' figli minori, l' uffizio in cui si debbono registrare certi atti dello stato civile, e il luogo ove si apre la successione; esso finalmente à in varii punti una stretta connessione colla materia delle obbligazioni, e con quella delle ipoteche.

Si è perciò ravvisato conveniente di premettere nel Codice Civile le regole generali sul domicilio (Rel. Gov.).

Franc. 102.
Nap. 107.
Parm. 129.
proc. civ.
Alb. 66.
Est. 34.

16. Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui esso ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Il capoverso di questo articolo fu aggiunto dalla Commissione Legislativa perchè tanto nel codice civile quanto in quello di procedura civile ed in altre leggi, la residenza è considerata come un fatto da cui derivano diversi diritti, e da essa viene regolata in molti casi la competenza giuridica (Commiss. Legisl. Seduta 19 Aprile 1865).

Il domicilio racchiude spesso una finzione legale riguardo alla presenza della persona: la residenza indica l' abitazione ordinaria reale ed effettiva della medesima: la dimora si riferisce soltanto ad nn soggiorno temporaneo e passaggiero. (Rel. Gov. alla proc. civ.).

Niutta propose aggiungere un altro articolo dopo il 16 per dichiarare che si presume che ciascuno conservi il suo domicilio d' origine finchè non sia pruovato il contrario. Non fu accolta la proposta perchè il principio di dritto su cui sarebbe fondata quest' aggiunta è generalmente osservato ed applicato senza contrasto nella giurisprudenza, e sembrava quindi inutile

di formolarlo in apposita sanzione di legge, tantopiù che in tal caso bisognerebbe forse estenderla a tutte le specie di domicilio, ciò che non sarebbe senza qualche inconveniente (Commiss. Legisl. Seduta 19 Aprile 1865).

17. **Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio.**

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'uffizio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

Franc. 103. 104. 105. 106. 107. Nap. 108. 109. 110. 111. 112. Alb. 67. 68. 69. 70. Parm. 129. proc. civ. Est. 35. 36. 37. 38.

Appresso all'articolo 17 il progetto Senatorio ne presentava altri due così concepiti:

« Il cittadino chiamato a pubblico impiego conserva il primiero suo do-« micilio quando non abbia manifestato un intenzione contraria nel modo « espresso nell'articolo precedente ».

« Il maggiore di età che serve o lavora abitualmente in casa altrui, à il « domicilio della persona a cui serve o presso la quale lavora, allorquando « coabita con essa ».

Furono soppressi, perchè il Codice deve contenere le sole regole generali, lasciando alla giurisprudenza applicarle alla specialità dei casi, ed anche perchè in questa materia erano sufficienti come regole generali le disposizioni scritte nell'articolo 17. Altre ragioni consigliavano ancora la soppressione di tali articoli, perocchè il primo di essi non provvedeva agli impiegati delle grandi amministrazioni delle vie ferrate, degl'istituti di credito e simili, i quali si trovano evidentemente nella medesima condizione degl'impiegati del Governo; ed il secondo, sebbene suggerito da motivi di equità, pure rendeva il domicilio delle persone di servizio e de'lavoranti troppo instabile a danno de'terzi potendo essi cambiar frequentemente padrone (Commiss. Legisl. Seduta 19 Aprile 1865). V. art. 44 Regio Decreto per l'ordinamento dello Stato civile 15 Novembre 1865.

18. **La moglie che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro.**

Il minore non emancipato ha il domicilio del padre e della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

Franc. 108. 109. Nap. 113. 114. Alb. 71. 72. Est. 39. 40.

Fu soppresso in questo punto un articolo che diceva — *Il domicilio del defunto determina il luogo dell' aperta successione* — e furono all' articolo 923 aggiunte le parole — *nel luogo dell' ultimo domicilio del defunto* —, e ciò perchè in tale articolo è la sede più opportuna per determinare siccome

l'epoca anche il luogo dell'apertura della successione (Commiss. Legisl. Seduta 19 Aprile 1865).

Franc. 111.
Nap. 116.
Alb. 75.

19. Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest' elezione deve risultare da prova scritta.

Il progetto Senatorio diceva che la elezione del domicilio dovea essere fatta con atto autentico o con privata scrittura, il che escludeva che potesse farsi con qualunque altro scritto, quale sarebbe a mo' di esempio una lettera (Rel. Sen.).

Nella Commissione Legislativa *Precerutti* disse non trovare giustificata questa esclusione, e credere anzi che potesse essere dannosa quando massimamente si tratti di affari commerciali. E la Commissione accolse la proposta, ed emendò l' articolo con le parole — *pruova scritta* — (Commiss. Legisl. Seduta 19 Aprile 1865).

TITOLO III.

DEGLI ASSENTI.

Come la legge determina il domicilio dei cittadini presenti così prende sollecita cura delle loro famiglie e de' loro interessi, allorchè scompaiono e lasciano famiglia e patrimonio in abbandono. Ciò esige il bene delle famiglie e quello della società che soffre detrimento ogni qual volta sono trascurati gl'interessi privati.

Tutti i legislatori hanno più o meno largamente provveduto alla cura delle famiglie ed all'amministrazione de'beni degli assenti. I viaggi in lontane regioni, divenuti assai frequenti nei nostri tempi, rendono vieppiù necessari tali provvedimenti, ancorchè le corrispondenze numerose e pronte fra le regioni più remote possano rendere più difficile l'assenza nel senso legale, ossia la condizione del cittadino che non si sa, *se e dove esista*.

In questa materia la legge non ha fatto che riprodurre le savie regole introdotte dal codice Napoleone, ammesse in tutt' i codici odierni e costituenti oramai un dritto comune. Lo stato di assenza è diviso in tre periodi, l'uno di assenza presunta, l' altro di assenza dichiarata, e il terzo di presunzione di morte dello assente. In ciascuno di questi periodi è provveduto alla famiglia ed ai beni dell'assente in modo da conciliare la conservazione de'diritti e degli interessi dell'assente non che i diritti e gl' interessi di coloro che hanno ragioni dipendenti dalla di lui morte. Nei due primi periodi lo stato dell'assente è stato d'incertezza; la legge non ne presume nè la vita, nè la morte: perciò provvede all'amministrazione dei suoi beni con tale cautela, che gli conservino il patrimonio, ed anche in alcuni casi ed entro un

certo tempo una parte de' frutti, qualora egli ricompaia, ove venga riconosciuta la esistenza.

Nel terzo dei periodi, la legge dispera della esistenza dell' assente, la tiene inverosimile nell' ordine naturale, e ne apre perciò in certo modo la successione, concedendo il possesso definitivo dei suoi beni a coloro che sarebbero chiamati a raccoglierli nel caso di morte (Rel. Sen.).

In questo argomento non si può ricorrere al diritto romano, imperocchè come i viaggi non erano un fatto frequente nell'antica società, le leggi romane non si occupavano dell' assenza. Anche oggi le disposizioni sull' assenza si applicano in casi assai rari (Discuss. Parl. Tornata 14 Febbraio 1865).

CAPO I.

DELLA PRESUNZIONE DI ASSENZA E DE' SUOI EFFETTI.

20. La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie, si presume assente.

Nap. 117. Parm. 159. Est. 41.

21. Finchè l'assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell' assente, se non vi è alcun procuratore, può, sull'istanza degli interessati o degli eredi presunti o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti l'assente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.

Franc. 112. 113. 114. Nap. 118. 119. 120. Parm. 191. 192. Alb. 76. 77. 78. Est. 42.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

22. Dopo tre anni continui di assenza presunta, o dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contraddittorio i testamentari, e chiunque creda di avere sui beni dell' assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale che l' assenza sia dichiarata.

Franc. 115. Nap. 121. Parm. 1050. 1051. Alb. 79. Est. 44.

In mezzo al movimento della vita odierna, con le strade ferrate, coi battelli a vapore, con tutti i mezzi di comunicazione che ci sono, se scompare uno dal suo domicilio, avendo lasciato anche un procuratore, se sta sei anni senza che si abbia notizia di lui, il primo pensiero che si affaccia alla mente di ognuno è che sia morto (Pisanelli alla Discuss. Parl. 17 Febbraio 1865).

Franc. 116. 118.
Nap. 122. 124.
Parm. 1052. 1053.
Alb. 80. 83.
Est. 45. 48.

23. Il tribunale, se la domanda è ammissibile, ordinerà che siano assunte informazioni.

Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell' ultimo domicilio o dell' ultima residenza dell' assente, e notificato alle persone in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda, ed al procuratore dell' assente.

Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll' intervallo di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale uffiziale del regno.

Franc. 119.
Nap. 125.
Parm. 1055.
Alb. 82.
Est. 47.

24. Assunte le informazioni e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di dichiarazione dell' assenza.

Franc. 118.
Nap. 124.
Parm. 1052.
Alb. 83.
Est. 48.

25. La sentenza che dichiara l'assenza, sarà notificata e pubblicata a norma dell' articolo 23.

CAPO III.

DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

SEZIONE I.

Della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell' assente.

Franc. 120. 121. 122. 123.
Nap. 126. 127. 128. 129. 130.
Parm. 1056. 1057.
Alb. 84. 86. 87.

26. Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiara l' assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell' assente, se ve ne sono.

Gli eredi testamentari dell' assente in contraddittorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamenta-

ri quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.

Est. 49. 50. 51. 52. 54. 55.

I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in contraddittorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti.

Tuttavia nè gli eredi nè le altre persone precedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei beni od all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Niutta criticò il sistema secondo il quale la immissione nel possesso temporaneo de'beni dell'assente si attribuisce agli eredi legittimi nel giorno in cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, opinando egli che sia più giusto e più legale di preferire coloro che si trovassero eredi legittimi dell'assente dopo una certa epoca da che scomparve o si ebbero sue notizie.

Ma la proposta non fu accolta perchè tale sistema non sarebbe nè pure esso senza inconvenienti, e quello adottato è conforme a tutti gli altri Codici, e dovunque ammesso (Commiss. Legisl. Seduta 19 Aprile 1865).

27. Qualora alcuno dei presunti eredi od aventi diritto sui beni dell'assente non possa dare cauzione, il tribunale può ordinare quelle altre cautele che stimerà convenienti per l'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela coll'assente ed alle altre circostanze.

Alb. 85. Est. 53.

28. L'immissione nel possesso temporaneo attribuisce a coloro che la ottengono ed ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni, ed il godimento delle rendite dei beni dell'assente nei limiti stabiliti in appresso.

Franc. 125. Nap. 131. Parm. 1058. Alb. 88. Est. 56.

29. Coloro che hanno ottenuta l'immissione nel possesso temporaneo, devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degl'immobili dell'assente.

Franc. 126. 128. Nap. 132. 134.

Parm. 1059. 1060. Alb. 89. 91. Est. 57. 58.

Non potranno, senza l' autorizzazione giudiziale, alienare nè ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione.

Il tribunale ordinerà, ove sia d' uopo, la vendita in tutto od in parte dei beni mobili, ed in tal caso ne sarà impiegato il prezzo.

Franc. 127. Nap. 133. Parm. 1060. Alb. 90. Est. 58.

30. Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

V. note art. prec.

31. Se gli immessi nel possesso siano parenti entro il sesto grado, debbono riservare il quinto delle rendite nei primi dieci anni dal giorno dell' assenza, e di seguito sino ai trent' anni il decimo.

Se siano parenti in grado più remoto, od estranei, debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito sino ai trent' anni il sesto.

Trascorsi trent' anni, la totalità delle rendite apparterrà in ogni caso agl' immessi nel possesso.

Il Codice si spinse a concedere a' parenti, immessi nel possesso, il godimento dei frutti, in una porzione maggiore di quella fissata da altri Codici. Si è creduto di seguire in ciò le norme di una ben intesa economia, interessando i possessori alla migliore coltivazione dei beni dell' assente (Rel. Gov.).

Alb. 92. Est. 60.

32. Se durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Franc. 131. Nap. 137. Parm. 1063. Alb. 95. Est. 63.

33. Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salve, ove sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall' articolo 21.

I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione con le rendite a norma dell' articolo 31.

Franc. 130. Nap. 136. Parm. 1062.

34. Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi il tempo della morte dell' assente, la successione

si apre a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro successori; e coloro che hanno goduto i beni, sono tenuti a restituirli con le rendite a norma dell' articolo 31.

Alb. 94. Est. 62.

35. Dopo la immissione temporanea nel possesso dei beni, chiunque ha ragioni da far valere contro l' assente, deve proporle contro coloro che hanno ottenuto l'immissione in possesso.

Franc. 134. Nap. 140. Parm. 1067. Alb. 98. Est. 66.

SEZIONE II.

Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell' assente.

36. Se l'assenza fu continuata per lo spazio di trent' anni dopo la immissione nel possesso temporaneo, o se sono trascorsi cento anni dalla nascita dell'assente e le ultime notizie di lui risalgono almeno a tre anni addietro, il tribunale sull' istanza delle parti interessate, pronunzia la immissione nel possesso definitivo e dichiara sciolte le cauzioni e cessate le altre cautele che fossero state imposte.

Franc. 129. Nap. 135. Parm. 1061. Alb. 93. Est. 61.

37. Pronunziata l' immissione nel possesso definitivo, cessa pure ogni vigilanza di amministrazione e ogni dipendenza dall' autorità giudiziaria, e coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo, od i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni definitive e disporre dei beni liberamente.

Franc. 129. Nap. 135. Parm. 1061. Alb. 93 Est. 61.

38. Qualora i cento anni dalla nascita dell'assente si compissero prima della dichiarazione d'assenza, o dopo di essa ma prima dell' immissione nel possesso temporaneo, gli aventi diritto, premessa nel primo caso la dichiarazione di assenza, possono domandare che la immissione nel possesso e l' esercizio dei diritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente siano concessi in modo definitivo, purchè le ultime notizie dell'assente risalgano almeno a tre anni addietro.

39. Se dopo l' immissione nel possesso definitivo l'assente ritorna od è provata la sua esistenza, egli ricupera

Franc. 132. Nap. 138. Parm. 1064.

Alb. 96.
Est. 64.

i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora dovuto, od i beni nei quali sia stato investito.

Franc. 133.
Nap. 139.
Parm. 1065.
Alb. 97.
Est. 65.

40. I figli e i discendenti dell' assente possono egualmente, entro i trent' anni dal giorno della immissione nel possesso definitivo, far valere i diritti che loro competono sui beni dell' assente secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, senza essere tenuti a provarne la morte.

Franc. 130.
Nap. 136.
Parm. 1062.
Alb. 94.
Est. 62.

41. Se dopo l'immissione nel possesso definitivo viene provato il tempo della morte dell'assente, coloro che a quel tempo sarebbero stati di lui eredi o legatari, od avessero acquistato un diritto in conseguenza della morte, od i loro successori, possono proporre le azioni loro competenti, salvi ai possessori i diritti acquistati colla prescrizione e gli effetti della buona fede riguardo ai frutti percepiti.

SEZIONE III.

Degli effetti dell' assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente.

Franc. 135.
Nap. 141.
Alb. 99.
Est. 67.

42. Niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di persona di cui si iguori la esistenza, se non provi che essa esisteva quando quel diritto è nato.

Franc. 136.
Nap. 142.
Alb. 100.
Est. 68. 69.

43. Aprendosi una successione alla quale sia chiamata in tutto od in parte una persona della cui esistenza non consti, la successione sarà devoluta a coloro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a quelli a cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali in sua mancanza è devoluta la successione, devono far procedere all'inventario dei beni mobili ed alla descrizione degli immobili.

Franc. 137.
Nap. 143.
Alb. 101.
Est. 70.

44. Le disposizioni dei due precedenti articoli non pregiudicano la petizione di eredità, nè gli altri diritti che spettassero all'assente od ai suoi rappresentanti od aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

45. Finchè l'assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolta la successione, non sono obbligati a restituire i frutti da essi percepiti in buona fede.

Franc. 138. Nap. 144. Alb. 102. Est. 71.

CAPO IV.

DELLA CURA E TUTELA DEI FIGLI MINORI DELL' ASSENTE.

46. Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l' esercizio della patria podestà a norma dell' articolo 220.

Franc. 141. Nap. 145. Parm. 174. Alb. 103. Est. 211.

47. Se la madre non è vivente allorchè si verifica la presunzione di assenza del padre, o muore prima che l'assenza sia dichiarata, o è nell'impossibilità di esercitare la patria podestà, la cura dei figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti prossimi nell'ordine stabilito dall'articolo 244, ed in mancanza di questi ad un tutore temporaneo.

Franc. 142. Nap. 146. Parm. 174. Alb.104. Est. 211.

TITOLO IV.

DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ.

Le regole che riguardano la parentela e l'affinità, e che determinano la computazione civile dei loro gradi, sono state con savio discernimento collocate nel primo libro del Codice Civile, accanto al titolo del matrimonio, col quale hanno naturale e stretta relazione. È questo l'ordine seguito dal Codice Austriaco. Negli altri codici queste regole tengono sede meno appropriata nel titolo delle successioni, ancorchè sieno pure collegate colle leggi successorie. Imperocchè, se la parentela e l' affinità sono basi regolatrici dell' ordine delle successioni legittime, esse sono anzitutto vincoli della famiglia, e danno norma a molte disposizioni sul matrimonio, sulla tutela e sulla interdizione (Rel. Sen.).

48. La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.

Aust. 40.

Franc. 735. Aust. 41. Nap. 656. Parm. 824. 825. Alb. 917. 918. Est. 897. 898.

49. La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Ciascuna generazione forma un grado.

Franc. 736. Aust. 42. Nap. 657. Parm. 826. Alb. 919. Est. 899.

50. La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall' altra; è linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.

La linea retta si distingue in discendente ed ascendente.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono: la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.

Franc. 737. 738. Nap. 658. 659. Parm. 827. 828. Alb. 920. 921. Est. 899.

51. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da queste discendendo all'altro parente, non compreso parimente lo stipite.

V. nota art. 48.

52. L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell' altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell' altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge.

TITOLO V.

DEL MATRIMONIO (1)

Fonte della famiglia, prima origine del civile consorzio sono le giuste nozze, ossia la stabile unione dell'uomo e della donna coll'animo di aiutarsi a vicenda, di procreare figli e di educarli. Questa prima società costituisce, secondo la espressione del filosofo romano, *principium urbis et quasi semi-*

---

(1) *Pel matrimonio civile crediamo, fra le molte cose dette, riportare soltanto la elaborata relazione al Senato, fatta dal Vigliani, la quale sembra sufficiente a darne una piena e lucida idea.*

narium reipublicæ (Cic. de Off. Lib. 1. Cap. 18). Essa deriva dal diritto di natura, il quale, dando all'uomo l'istinto della procreazione con quello della socialità, gli dettò la legge dello stabile congiungimento dei due sessi. Fu quindi sapienza coeva al genere umano: *concubitu prohibere vago, dare jura maritis* (Horat. Epist. ad Pisones de arte poetica v. 398).

Alla semplicità del diritto naturale i legislatori di tutti i popoli aggiunsero norme positive intese quali ad accertare la celebrazione delle nozze con forme più o meno solenni, quali a conformarle, secondo la diversità dei luoghi, dei tempi e dei costumi, alla decenza, alla morale, ed al pubblico bene, e quali a determinarne gli effetti così tra i coniugi, come tra essi e la prole comune, cioè a costituire ed ordinare la famiglia.

Ad un atto di tanta importanza per le sorti dell'uomo e per lo sviluppo dell'umana società non poteva rimanere estranea la religione chiamata dall'alta ed arcana sua missione a benedire le gioie, e confortare i dolori della più nobile creatura del Divino Fattore. E invero la storia ne attesta che presso tutti i popoli i connubi ricevettero una consecrazione di riti religiosi, mercè i quali venivano congiunti al Cielo.

Così l'istituzione del matrimonio, considerata storicamente, fa capo a tre ordini di principii, l'ordine naturale, l'ordine politico o civile, e l'ordine religioso.

L'ordine naturale, come predominante ed immutabile, sovrasta al civile ed al religioso. Questi due si trovano, nella storia dei popoli, ora congiunti, ora separati, secondo la diversa forma dei governi. Nei teocratici e dovunque il Sacerdozio andò unito all'Impero, il solo potere civile regolò il matrimonio nelle sue relazioni colla società e colla religione. Ciò avvenne senza eccezione presso i popoli dell'antichità, i quali usarono d'investire della podestà delle cose sacre i loro governanti.

La sapienza antica tenne quasi sempre congiunti in una sola autorità lo Stato e la Religione, le due grandi potenze che si dividono l'impero sopra il presente e l'avvenire dell'uomo. Le sanzioni civili e le religiose, intrecciandosi spesso negli stessi atti della vita dell'uomo si davano scambievole ajuto, autorità ed efficacia.

Dove il Sacerdozio si trovò separato dall'Impero, dove la podestà civile fu disgiunta dalla podestà sacra, Stato e Religione diedero distinte le loro sanzioni ai matrimonii. Lo stato vi provvide nell'interesse della società civile, la religione nei sacri rapporti dell'uomo colla divinità.

Però una cosa importante vuol essere quì avvertita, ed è, che nessun popolo, prima del cristianesimo, tenne necessario per la validità civile del matrimonio, che esso fosse accompagnato da religiose cerimonie. Queste furono sempre lasciate alla volontà libera e spontanea degli sposi. Nessun legislatore si avvisò mai di costringerli ad invocare le benedizioni del cielo. Nemmeno quel popolo che ebbe per legislatore il Dio di cui si diceva lo eletto, fece dell'intervento del sacerdote o del rito sacro un obbligo nelle sue nozze. Ce lo attesta il dotto Fleury nella sua opera sopra i costumi degli israeliti e dei cristiani in questi termini:

« Io non veggo che i loro matrimoni fossero rivestiti di alcuna cerimonia religiosa, salvochè da preghiere del padre di famiglia e degli assistenti per implorare la benedizione di Dio. Ne abbiamo esempio nei matrimoni di Rebecca con Isacco, di Ruth con Booz, di Sara con Tobia. Io non veggo che si offrissero sacrifizii per questo oggetto, che si andasse al tempio e che si facesse intervenire il Sacerdote: tutto si passava tra parenti ed amici; sicchè non era ancora che un contratto civile ».

Similmente nella Roma pagana la confarreazione, sola forma religiosa conosciuta del matrimonio, era bensì la più solenne ed usitata nei matrimoni dei patrizi nell' antichità più remota, ma non era prescritta se non per le nozze dei pontefici e dei flamini, mentre le forme civili *coemtio* e *usus* e più tardi la *conventio in manum* davanti al pretore erano frequentate dalle classi popolari (Heineccii Antiquit. Rom. lib. I. tit. 10. §. 1. 2. 3. 9. 10. 11. et seq.). Nei tempi poi meno lontani la confarreazione era andata affatto in disuso per la moltiplicità dei suoi riti e pel dispendio che cagionava, talchè sotto l' impero di Tiberio a gran pena si potevano ancora trovare coniugi confarreati, secondo la testimonianza di un grave storico. (Tacit. Annal. 4. 16.). Unico giudice poi delle controversie matrimoniali fu in generale quel potere laicale che era l' unico regolatore del matrimonio come instituzione civile.

Questa condizione del matrimonio rispetto alla religione si mantenne per molti secoli, anche dopo il trionfo e la diffusione della religione di Cristo, nell' Oriente e nell' Occidente sino al concilio tridentino, ossia oltre la metà del secolo decimosesto.

I matrimoni dei cristiani, elevati alla dignità di sacramento secondo gli insegnamenti cattolici, si celebravano nei modi prescritti dalle leggi civili, di cui gli Imperatori romani, fatti seguaci del nuovo culto, non poche pubblicarono ad instanza o con approvazione della Chiesa stessa, e venivano poscia consacrati dai sacerdoti mercè la benedizione nuziale che i contraenti per pia costumanza e non per precetto religioso si recavano ad implorare. E siccome le leggi civili, rispettando in quest' argomento la semplicità del diritto naturale, riconoscevano la validità delle nozze contratte anche col solo consenso, *ex solo affectu* (L. 22. cod. de nup. nov. 74. cap. V., e nov. 116. cap. IX.) secondo la espressione romana, così ne avvenne l' abuso dei matrimoni detti *clandestini*, dei quali mancando la prova, la malvagità dei contraenti, stanchi della loro unione, era cagione che sovente se ne calpestava il vincolo, e l' adultera concubina si vedeva usurpare impunemente il posto della legittima *moglie* reietta.

Del grave abuso si dolevano i Principi cristiani; se ne doleva la Chiesa; si invocava altamente un efficace rimedio. Come l' autorità ecclesiastica, valendosi della grande *preponderanza* acquistata sopra il laicato nella ignoranza del medio evo, aveva pressochè assorbita la legislazione e la giurisdizione matrimoniale per tolleranza ed acquiescenza della sovranità civile, così alla Chiesa si volgevano i Principi stessi, perchè essa ponesse freno

ai matrimoni clandestini, dando forma più certa e sicura alle unioni coniugali dei cristiani. Il lamento fu recato alla solenne assemblea di Trento principalmente dalla potente voce della Francia.

I padri tridentini se ne occuparono seriamente, e senza poter disconoscere in principio la validità dei matrimoni clandestini già contratti, li condannavano, e dicevano nulli per l'avvenire tutti i matrimoni che non risultassero celebrati in presenza del parroco e di due testimoni. Motivo sostanziale della nullità non era e non poteva essere il difetto della benedizione religiosa, il difetto del sacramento, ma era unicamente la mancanza dell'elemento probante della volontà de'contraenti, per la quale mancanza la loro unione clandestina si tenne come non esistente per l'applicazione dell'antico aforisma *non esse et non apparere idem est in jure.*

Lochè si fa pienamente palese: 1. Dall' essersi nel Concilio trattato di deputare non il parroco, ma un notaio a ricevere gli atti matrimoniali; 2. da ciò che, secondo il decreto tridentino, alla validità del matrimonio basta la presenza, ancorchè passiva, del parroco senza la sua benedizione. Ma appunto perchè il Concilio non intendeva toccare alla essenza del sacramento del matrimonio, ma si proponeva soltanto di accertarne l'atto civile, il suo decreto sulla riforma matrimoniale fu collocato non nella parte dommatica, ma nella disciplinale, lo che permise ad alcuni Sovrani i quali non se ne tennero contenti, di non accettarlo nei loro stati; ciò appunto faceva la cristianissima Francia, dove la podestà civile si era con maggiore costanza tenuta sempre nel possesso di fare qualche disposizione sopra il matrimonio.

Intorno al vero carattere di questo provvedimento del sinodo tridentino giova anche il ricordare, che il dotto e pio arcivescovo di Granata, come ci riferisce il cardinale Pallavicini, non punto sospetto, osservava « non » sussistere ciò che molti dicevano, il matrimonio ed il sacramento avere » identità fra di loro nei battezzati, onde argomentavano che la Chiesa, » non potendo mutare l' essenza del sacramento, nemmeno poteva mutare » quella del matrimonio (atto civile); imperocchè se due battezzati hanno » intenzione di congiungersi in matrimonio soltanto, cioè senza voler rice» vere il sacramento, *fra di loro si darà matrimonio e non sacramento,* » *come quello che non è preso da chi non lo vuole* ».

Questa distinzione tra l'atto del matrimonio ed il sacramento, questa separazione dell'elemento civile dal religioso, anche nel matrimonio contratto davanti al parroco, la quale veniva con tanta lucidezza affermata dal prefato arcivescovo, fu più tardi argomento di ardenti controversie, quando l'autorità ecclesiastica vide e temette le conseguenze che se ne traevano da quei filosofi e da quei pubblicisti, i quali si proponevano di richiamare alla sovranità secolare l'atto civile del matrimonio, lasciando alla podestà Ecclesiastica il solo sacramento. Però la chiesa cattolica non solo non condannò mai la dottrina accennata dall'arcivescovo di Granata e sostenuta poi da gravissimi prelati e dottori in teologia, ma con alcuni suoi atti la riconobbe

invece ammessibile. (Bened. XIV De Syn. Diœcesana, lib. VIII. Cap. XIII — Breve di Pio VI. dei 17 luglio 1789 al Vescovo di Agria).

La riforma matrimoniale tridentina divenne facilmente il diritto comune in Italia dove per la presenza del papato era più potente l'autorità del diritto canonico, e dove il lungo possesso in cui la Chiesa si trovava di regolare la materia matrimoniale, indotto aveva la generale opinione, che quanto riguardava le leggi ed i giudizi del matrimonio fosse affare in tutto religioso, e sottratto pienamente alle leggi ed ai magistrati dello Stato.

Ma questa opinione che traeva la prima sua origine dalla benefica influenza delle idee cristiane sul diritto matrimoniale romano, e che si era grandemente rinvigorita e assodata nel medio evo in virtù del predominio anche salutare che in quei tempi dolorosi di popolare ignoranza e superstizione l'ordine clericale meno incolto aveva acquistato, cominciò ad essere sottoposta ad esame e combattuta dallo spirito di libera indagine che, col risorgere delle scienze e delle arti, si andò in tutta Europa sviluppando.

Non si tardò a sentire il bisogno di sceverare i diritti dello Stato da quelli della Chiesa, che si erano stranamente confusi nel matrimonio, come in molta parte delle civili istituzioni. La società, che nella lunga notte del medio evo era divenuta serva delle instituzioni dei ministri della Chiesa, fatta conscia delle sue ragioni, prese a rivendicare la sua veste secolare. Questo lavoro che si compieva lentamente nelle scuole, nei libri e nei gabinetti, toccava la sua maturità nello scadere del secolo decimottavo, che tanto fu lodato e tanto incolpato.

Dapprima le riforme dei Principi illuminati, fra i quali primeggiano i due augusti fratelli l'Imperatore Giuseppe II. in Germania ed in Lombardia, ed il Gran Duca Pietro Leopoldo I. nella colta Toscana, e poscia la grande rivoluzione francese dell'89, che comunicò il gagliardo suo movimento quasi a tutta l'Europa, rivendicarono alla società civile la parte che le appartiene nella legislazione e nella giurisdizione matrimoniale.

Nel seno di questa memoranda rinnovazione sociale, mercè la quale l'umana ragione scossa da lungo sonno si emancipava dagli errori e dai pregiudizi accumulati da molti secoli, si formolò nettamente per la prima volta, e fece la sua prima comparsa nelle leggi laicali, il concetto del matrimonio civile distinto dal matrimonio religioso, come la cosa principale si distingue dall'accessorio. Per matrimonio civile si è inteso quel matrimonio che, contratto nelle forme e secondo le prescrizioni della legge civile produce senz'altro gli effetti civili consistenti nei rapporti della famiglia e della società. Accanto ad esso possono sussistere ed associarvisi forme religiose per libera volontà de' contraenti, giustamente desiderosi di invocare le benedizioni del cielo sopra l'atto più solenne della loro vita. Come la Religione non si occupa dell'atto della società civile, così questa si tiene estranea all'atto religioso. Lo Stato riceve ed accerta l'atto civile del matrimonio per gli effetti civili, e la Religione lo benedice e consacra coi suoi riti per gli effetti religiosi.

Questo sistema del tutto razionale, sancito dapprima nel codice civile del grande Napoleone, si estese colle conquiste del capitano riformatore a molte parti di Europa ed a tutta l' Italia continentale. Lo accolsero senza difficoltà i popoli e l' osservarono senza inconvenienti, massime là dove le idee religiose non avevano sofferto la guerra e lo scompiglio cui soggiacquero in Francia. Si celebravano comunemente i matrimoni davanti agli uffiziali civili e si benedicevano dai sacerdoti. Questo concorso non coatto ma spontaneo del magistrato laico, e del sacerdote nella celebrazione dei maritaggi, videro i nostri padri, e da esso è uscita l' attuale generazione. Si mantenne e dura in Francia questo sistema, non ostante i clamori di un clero avverso, non ostante il regresso che tenne dietro ad una ristaurazione servile alla Chiesa nel 1814, e non ostante le censure che gli venivano mosse anche da uomini politici, che dopo aver perduta coi loro errori la causa della libertà nel loro paese, quella pure vorrebbero perdere della indipendenza civile.

Si mantenne egualmente quel sistema in diversi altri paesi cattolici che dalla Francia lo hanno ricevuto e specialmente nel cattolico Belgio dove il dominante spirito religioso non impedì che esso fosse sancito in quella costituzione che nacque dal rivolgimento politico e cattolico del 1830.

Diversamente andava la bisogna nei piccoli Stati che si instaurarono nell' Italia alla caduta del primo Impero Francese. Ognuno conosce come la reazione, confondendo ogni cosa nella giusta avversione al dominio straniero, ne distruggesse ciecamente tutte le opere, anche le migliori.

Il matrimonio civile, osteggiato dal clero, e inviso per la sua origine ai Governi, veniva in tutta Italia ben presto abolito.

Nelle provincie Napolitane dapprima un decreto reale del 16 giugno 1815 dichiarava nulli i matrimoni che non fossero celebrati secondo le norme del concilio di Trento, e poscia nel 1819 una generale riforma della legislazione introduceva nel matrimonio un sistema misto di civile e religioso: dichiarava parimente la forma del detto concilio, la sola legale e valida; prescriveva che al rito religioso dovesse precedere davanti all' uffiziale dello stato civile una promessa di matrimonio, la quale riceveva perfezione e forza civile dalla registrazione del successivo matrimonio religioso: non si occupava dei matrimoni di non cattolici perchè il culto cattolico era il solo conosciuto dalle leggi di quel reame.

Nel Ducato di Parma il codice civile del 1820 introduceva sul matrimonio un sistema somigliante al napolitano.

In Piemonte, nella Toscana, negli Stati Pontificii, nel ducato di Modena veniva nel 1814 ristabilito nella sua pienezza il matrimonio del diritto canonico. Posteriormente il codice civile Albertino del 1837 ed il codice civile Estense del 1851 non fecero che riferirsi intieramente alle leggi della Chiesa, quanto ai matrimoni dei cattolici, ed alle regole del culto professato dagli sposi, riguardo ai non cattolici. Lo stato abdicava interamente il suo potere e sottoponeva all' autorità religiosa l' atto fondamentale della società civile.

Nella Lombardia e nella Venezia, ricadute sotto il giogo della Signoria Austriaca, si faceva ritorno alle riforme Giuseppine. Il codice civile del 1815 trasportato dalla Germania regolava tutta la materia del matrimonio nei rapporti civili e la sottoponeva ai giudici laici; però attenendosi quasi intieramente nella parte degl'impedimenti al diritto ecclesiastico, e facendo dei ministri del culto gli uffiziali civili, adottava la forma religiosa del culto, qualunque fosse, dei contraenti; ai ministri che ricusassero di obbedire alle civili prescrizioni minacciava *gravi pene arbitrarie*. È questo un altro sistema misto che, rendendo obbligatorio il rito religioso delle nozze, fa la religione e la coscienza serve alla legge civile e si mostra del tutto indifferente in fatto di religione.

Tutti gli uomini schiettamente liberali deploravano questo ritorno al passato, e la rinnovata soggezione dello Stato alla Chiesa, la quale ben sentiva che disponendo dei matrimoni disponeva della famiglia e stendeva sopra tutto il corpo sociale la sua autorità ed influenza non tanto spirituale quanto temporale.

Quindi avveniva che, al risorgere della libertà in Italia nel memorando 1848, una delle riforme che venivano più caldamente domandate, era quella della legislazione sul matrimonio. Nel Piemonte dove per rara lealtà del Principe e per fermo proposito del popolo le libertà costituzionali concesse da un Re magnanimo stettero salde, il Parlamento non tardò ad occuparsi di tale argomento. Un progetto di legge, dapprima promesso solennemente, e quindi presentato dal governo otteneva l'approvazione della Camera elettiva, ma recato in Senato veniva per pochi suffragi respinto: della quale repulsa si tenne come assai probabile il motivo che quel progetto non corrispondeva abbastanza nettamente al sistema del codice Napoleone, già conosciuto e praticato nelle provincie subalpine, come sopra si è detto.

Mentre la riforma matrimoniale falliva nel Parlamento subalpino, un migliore successo le toccava davanti al Gran Consiglio della repubblica del Cantone ticinese. Un codice civile del 1837 aveva colà regolato il matrimonio in senso affatto canonico, quanto agli impedimenti, e riguardo alla forma, aveva prescritto che si dovesse celebrare secondo le regole e solennità della Chiesa cattolica. La influenza clericale allora prevalente nel Ticino aveva ispirata la parte matrimoniale di quel codice. Cessata questa influenza, il partito liberale ottenne che colla recente legge del 17 giugno 1855 fosse emendato il titolo del matrimonio e si introducesse in quel Cantone il matrimonio civile distinto ed indipendente dal religioso (Art. 6 § 9 Legge 17 Giugno 1855 del Cantone Ticino).

Dopo la felice costituzione del regno d'Italia parecchi Ministri della giustizia, aiutati da Commissioni speciali, posero mano a preparare un codice civile italiano. Fu unanime l'accordo nel proporre il matrimonio civile sulle basi del codice Napoleone. Si andò più oltre: in una nobile provincia distaccata dal dominio pontificio, nell'Umbria, l'egregio personaggio che fu mandato il primo a governarla con pieni poteri in nome del Re li-

beratore, vi promulgò una legge sul matrimonio civile, (Pepoli, Decreto 31 Ottobre 1860) desumendola dal progetto di codice civile compilato da una Commissione composta di insigni magistrati, e giureconsulti delle diverse provincie d' Italia e presentato al Parlamento dall' onorevole Ministro Cassinis. Giova quì il notare, che questo esperimento sortì felici effetti e non incontrò, per quanto consti, difficoltà od avversioni nella popolazione dell' Umbria, ancorchè lungamente soggetta a tutti i pregiudizi religiosi di un Governo sacerdotale.

Le cose avanti esposte circa le fasi storiche del matrimonio civile in Italia e fuori, ben fanno palese, che la quistione intorno ad esso agitata con tanto ardore tra la podestà laicale e l'ecclesiastica, quanto è chiara e semplice nel campo dei principii puri del diritto e della scienza, altrettanto si affaccia complicata e scabrosa nel campo dei fatti e della opinione popolare generata da antiche costumanze e tradizioni religiose.

Consultando unicamente i dettami del diritto pubblico circa i limiti dei poteri dello Stato e della Chiesa e circa la libertà di culto e di coscienza, niuno è che possa dubitare pure un istante, che l'istituzione del matrimonio civile sia del tutto consentanea ai diritti non solo, ma ai doveri che ha la sovranità di regolare nei rapporti colla società civile tale materia, e che la stessa instituzione appieno rispetti le credenze e le pratiche della Religione di tutti i cittadini senza distinzione di culto.

La religione, pura emanazione dello spirito umano, vincolo sacro dell' uomo col suo divino autore, rifugge naturalmente da ogni coazione: tutti gli atti che essa prescrive ai suoi credenti, non possono essere che spontanei e liberi. Se costretti, sono atti di profanazioni o di brutta ipocrisia. Il maggiore oltraggio che far si potesse alla mite e fraterna Religione di Cristo, fu al certo la tirannia dell' inquisizione e la barbarie dei roghi, adoperati per imporre la fede e i suoi atti esterni. Ebbene il legislatore civile che ponga la essenza del suo matrimonio in un rito religioso, e fuori di esso non riconosca valido vincolo coniugale, non esercita egli sulle coscienze dei cittadini un' assurda pressione, non li costringe ad un atto di Religione, ancorchè ripugni alle loro credenze? Molto saviamente diceva a questo proposito l'illustre Portalis che, nel regolare il matrimonio, la legge civile non deve vedere che cittadini, come la Religione non vede che credenti. Donde la conseguenza, che il matrimonio civile deve sussistere affatto indipendente e disgiunto dal matrimonio religioso. Le forme del primo possono essere imposte e comandate: quelle del secondo debbono essere lasciate libere alla coscienza dei contraenti. Si accosteranno agli altari quegli sposi che si sentono l'animo disposto a ricevere la santa benedizione del loro sacerdote. Ma tutti i cittadini, senza distinzione di culto o di credenza si debbono sottomettere, per essere marito e moglie in faccia alla società, alle norme e solennità che la legge civile prescrive.

A questi principii altamente morali e liberali risponde pienamente il titolo del *Matrimonio*. Esso regola tutta la materia matrimoniale, così le

condizioni e le qualità richieste per contrarre il matrimonio, come le forme dell'atto, e i suoi effetti nelle relazioni civili indipendentemente da qualunque culto dei contraenti, lasciando ad essi piena balìa di rivestirlo di quelle cerimonie sacre che alle loro credenze corrispondano. Così la legge rivendica a Cesare ciò che è di Cesare, e lascia alla Chiesa ciò che alla Chiesa appartiene.

Contenendosi nei giusti confini della sua missione civile si astiene riverente dallo ingerirsi nei riti nuziali dell'uno o dell'altro culto, i quali appartengono all'ordine religioso. Essi sono consacrati da più alta sanzione la quale guarda più al cielo che alla terra, nè abbisogna dell'appoggio o del concorso di una potenza d'ordine affatto diverso.

Al principio di libertà questo titolo rende un omaggio più perfetto che non la legge francese: imperocchè questa vieta che mai si celebri il matrimonio religioso prima del civile ed ai contravventori il codice penale minaccia pene non lievi; invece il codice rispettando gelosamente la grande formola « libera Chiesa in libero Stato » destinata a divenire, malgrado i suoi censori ed increduli, la base del nostro diritto pubblico ecclesiastico, allorchè sarà fermata la pace tra l'Italia ed il Papato, lascia liberi i contraenti d'invocare le benedizioni del cielo, sulla loro unione, quando meglio lo credano o prima o dopo l'atto civile.

Questa libertà ancorchè riconosciuta commendevole in se stessa, parve molto pericolosa e si sarebbe voluto da taluno riprodurre il sistema francese od altro simile per impedire che la Chiesa benedica matrimoni i quali poi o non siano dai contraenti celebrati, o non possono nemmeno celebrarsi per qualche impedimento civile davanti l'autorita secolare; d'onde possa avvenire il grave sconcio che lo stesso matrimonio sia valido per la Chiesa e nullo per lo Stato, e, quel che sarebbe assai peggio, si abbia un marito di due mogli, o una moglie di due mariti in conseguenza di due matrimoni, l'uno religioso, e l'altro civile.

A prevenire questo scandaloso conflitto tra il principio civile ed il religioso si proponeva di stabilire sanzioni penali contro chiunque contragga il matrimonio religioso prima del civile od almeno contro chi lo contragga senza aver fatto constare che nessun ostacolo civile si opponga.

Non disconoscendosi la gravità dei motivi di questa proposta si osservava primieramente che dove il grande interesse dei contraenti e della famiglia non valga ad impedire il temuto conflitto, poco sarebbe da confidare nella efficacia delle sanzioni penali: che colui il quale comincia dal rito religioso, sarà dal sentimento morale condotto a compiere l'atto civile; che il medesimo sentimento religioso, che si riconosce largamente diffuso in Italia, porge una buona guarentigia che le prescrizioni della legge civile saranno adempiute; che in vero la Chiesa cattolica, combattendo il matrimonio civile, si preoccupò piuttosto dei matrimoni civili a cui non curino le parti di aggiungere il sacramento, che non del caso contrario; che perciò, nello stato delle cose, sarebbe per lo meno prematuro lo stabilire per un male

ipotetico sanzioni penali che offenderebbero la libertà religiosa: che infine, quando l'esperienza venisse a dimostrare che si abusasse della ignoranza o semplicità dei cittadini per indurli a non curare la osservanza delle forme civili del matrimonio, e ne risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie, sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni, le quali non potrebbero mai trovare congrua sede nel codice civile. E di fatto in Francia esse si trovano collocate nel codice penale posteriore di alcuni anni al codice civile.

Ben si sa che il silenzio della legge civile circa i riti coi quali ogni Religione consacra il matrimonio, diede luogo ad accusarla di essere *atea* od *indifferente*. Ma a chi per poco si addentri colla sana ragione nella natura delle cose, apparirà di leggieri, che la legge che si occupa esclusivamente dell' elemento civile nel matrimonio, non è *atea*, ma sibbene *laica*, non è *indifferente*, ma *incompetente*, secondo la giusta espressione di un celebre pubblicista francese.

Fuvvi pure chi nel matrimonio civile separato dal religioso credette vedere una violazione dell' articolo primo dello Statuto che proclama la Religione cattolica la sola Religione dello Stato. Ma perchè questa grave obbiezione sussistesse, converrebbe dimostrare, che la legge nello instituire il matrimonio civile, proscrivesse od impedisse il religioso, od alcuna cosa ordinasse che ripugni alle credenze cattoliche, lo che non puossi allegare. Il matrimonio civile coesiste col religioso nella Francia, nel Belgio, ed in altri paesi che non sono certamente meno devoti dell' Italia al cattolicismo.

Arroge che la Francia ebbe nella carta del 1814 la professione di fede religiosa che si legge nell' articolo 1. del nostro Statuto, e nondimeno conservò il matrimonio civile cui niuno accusava di essere contrario alla Carta. Il solo divorzio venne abolito nel 1816, non per motivi religiosi, ma per motivi di interesse sociale.

La separazione poi del sacramento dall' atto civile del matrimonio, sostenuta da chiari Dottori, mai non fu dalla Chiesa Cattolica condannata come si è dianzi osservato.

Nello accogliere la istituzione del matrimonio civile la Commissione Senatoria avrebbe desiderato di innestarvi qualche attestato di pubblico omaggio al principio religioso, sia per far chiaro al pubblico il vero concetto morale del Legislatore, e sia per eccitare in ogni caso gli sposi a santificare co' sacri riti l' atto civile. Ma dopo matura disamina, e più di un tentativo fatto indarno a questo fine, dovette la Commissione stessa convincersi che andava in traccia di cosa più desiderabile che possibile per chi voglia rispettare i veri principii di indipendenza e di libertà su questa materia; chè non è punto officio della legge civile l' inculcare i doveri religiosi da più alta autorità comandati; che essa non ne potrebbe parlare senza varcare la sua competenza, senza entrare nel campo sacro, e senza nuocere all' altezza dei principii religiosi facendoli scendere al livello di una istituzione umana. Quindi la Commissione trovò al postutto più savio e più con-

veniente il partito di mantenere alla Legge il puro suo carattere secolare, e affidare all'antico sentimento religioso del popolo Italiano l'osservanza dei sacri riti nelle nozze (Rel. Sen.).

CAPO I.

DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO E DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARLO.

SEZIONE I.

Della promessa di matrimonio.

Aust. 45.
Nap. 148.
Parm. 40.
Alb. 106.
Est. 87.

53. La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

Aust. 46.
Nap. 149.
Parm. 40.
Alb. 107.
Est. 88.

54. Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d'età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall' uffiziale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l' altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita.

Si è stimato conveniente in un atto di tanta importanza guarentire la libertà del consenso fino a che il matrimonio non sia celebrato: però nella promessa di futuro matrimonio non si è riconosciuto un vincolo civile giuridicamente efficace (Rel. Gov.).

È giusto per altro che chi manca ad una promessa scritta di matrimonio risarcisca almeno l'altra parte delle spese che le ha causato, principio questo ammesso da tutti i Codici (Commiss. Legisl. Seduta 20 Aprile 1865).

Precerutti sollevò il dubbio se questo articolo 54 il quale attribuisce indistintamente alla promessa di matrimonio fatta da chi sia maggiore di età l' effetto di obbligarlo a risarcire l' altra parte delle spese cagionatele, non sia in disaccordo con l' articolo 63 per cui il figlio maschio ancorchè maggiore di età non può contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori sino

a che abbia raggiunti gli anni 25. Ma non insistè dopo la osservazione fattagli che l'apparente dissonanza non esiste in realtà ed è esclusa dalle parole — *ricusi di eseguirla senza giusto motivo* — che si leggono nel cennato articolo 54, dovendosi evidentemente ritenere per un giusto motivo di non eseguire la promessa di matrimonio fatta dal figlio maggiore degli anni 21 ma minore dei 25 compiuti, il dissenso de' genitori per cui egli rimane impossibilitato a contrarlo. La Commissione intanto dichiarò che se i genitori consentano, il figlio maggiore, il quale di propria volontà manca alla sua promessa, è tenuto al risarcimento delle spese di cui è cenno in questo articolo (Commiss. Legislativa Seduta 21 Aprile 1865).

SEZIONE II.

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

Nello stabilire le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, le quali si dicono *impedimenti*, la legge si attenne a quelli soltanto che hanno la loro ragione nell' interesse civile ossia nel bene pubblico della società, nel bene privato delle famiglie, e ne'principii di morale e di decenza, lasciando alla coscienza de'credenti gl'impedimenti che sono propri di questo o di quel culto religioso (Rel. Sen.).

Nella discussione fatta al Senato, il Senatore *Mameli* presentò due emendamenti così concepiti:

1. Quelli che avranno contratto un matrimonio meramente ecclesiastico, non potranno, durante il medesimo neppure con reciproco consenso celebrare validamente matrimonio civile con diverse persone;

2. Il matrimonio è vietato per coloro che siano legati da voto solenne, o dagli ordini Sacri.

Furono rigettati (Discuss. parlam. Al Senato, tornata 24 Marzo 1865).

Nella Commissione Legislativa *Mancini* propose di dichiarare che oltre agl'impedimenti matrimoniali stabiliti dalla Legge Civile, non possono ammettersene altri riconosciuti da' Canoni o dalle consuetudini delle varie religioni. La Commissione deliberò di non occuparsi di tale proposta considerando che il complesso delle disposizioni del Codice sulla materia del matrimonio rende soverchia qualunque dichiarazione in proposito (Commiss. Legisl. Seduta 20 Aprile 1865).

55. **Non possono contrarre matrimonio l' uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.**

Franc. 144.
Nap. 152.
Parm. 35.

Non si credè accogliere la proposta *Mancini* diretta a stabilire che l'uomo potesse contrarre matrimonio agli anni 14, e la donna ai 12. Fu osser-

vato che per contrattare matrimonio non basta che gli sposi siano giunti allo stato di pubertà, ma fa d'uopo ancora che siano capaci di ben comprendere l'importanza del vincolo perpetuo che contraggono. Del resto nell'interesse dell'igiene e della robustezza stessa degli sposi e della prole, converrebbe richiedere un'età anche più matura di quella che fissa il codice, anzichè contentarsi di un'età minore, com'è opinione dei più accreditati filosofi e statisti. Ad ogni modo quando occorrano gravi motivi, il Re può dispensarne, articolo 68 (Commiss. Legisl. Seduta 19 Aprile 1865).

Franc. 147.
Aust. 62.
Nap. 155.

56. **Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.**

Franc. 228.
Aust. 120.
Nap. 156.
Parm. 35.
Est. 77.
Alb. 145.

57. **Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'articolo 107.**

Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.

L'Uffiziale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il Pretore (articolo 101 Regio Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile de' 15 Novembre 1865) e manifestargli se ella fosse vedova d'impiegato e percepisse una pensione. Deve pure partecipare al Pretore i matrimoni di orfane d'impiegati. In tali due casi il Pretore al finir di ciascun mese ne darà avviso agli Agenti del Tesoro ed al Ministro delle Finanze (Ministeriali del Guardasigilli 16 Gennaio e 4 Aprile 1866).

Franc. 161.
Aust. 65. 66.
Nap. 158.

58. **In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della medesima linea.**

Franc. 162.
163.
Aust. detti
art. 65. 66.
Nap. 160.

59. **In linea collaterale il matrimonio è vietato 1.° tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali, 2.° tra gli affini nel medesimo grado, 3.° tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.**

Miraglia propose che si facesse in questo articolo espressa menzione dei *prozii* e *pronipoti*. La Commissione Legislativa si rifiutò perchè è massima pacifica nella giurisprudenza che sotto il nome generico di *zii* e *nipoti*, tra quali è vietato il matrimonio, s'intendono anche i *prozii* e *pronipoti* (Commiss. Legisl. Seduta 20 Aprile 1865).

60. Il matrimonio è proibito

Tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi della stessa persona;

Tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante;

Tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante, e tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato.

Franc. 146. 174. Aust. 48. Nap. 153. 183. Est. 91.

Essendosi ammessa l'adozione, che il progetto Ministeriale sopprimeva, si dovette aggiungere, nell'interesse della famiglia e del costume l'impedimento che da essa deriva secondo le leggi di tutti i popoli che tale istituzione ànno riconosciuta (Rel. Sen.).

Miraglia propose che si aggiungessero le parole — *legittimi* o *naturali* — a quelle di *ascendenti*, *discendenti*, e *figli* di cui parla semplicemente questo articolo; e che si aggiungessero pure a'numeri 2 e 3 le espressioni — *sino a che si trovino sottoposti alla potestà dell'adottante.*

Non fu accolta la prima proposta, perchè nel progetto si erano appunto omesse le parole — *legittimi* o *naturali* — non volendo comprendere nel divieto, di cui nell'articolo in disamina, che i soli discendenti legittimi, il che sembrava giusto, trattandosi in questo caso di un impedimento per così dire artificiale che non conviene estendere di troppo. Non fu accolta la seconda in quanto all'aggiunta delle altre parole — *sino a che si trovino sottoposti alla potestà dell'adottante*—perchè oltre all'essere la medesima fondata sul meno esatto supposto che i figli adottivi vengano sotto la potestà dell'adottante, i motivi di morale che hanno dettato questo articolo esigono che la proibizione di contrarre matrimonio tra i figli adottivi della stessa persona, e tra questi e i figli sopravvenuti all'adottante sia senza limite, acciocchè la speranza di potersi poi unire in matrimonio non induca illeciti rapporti tra di loro, tanto più tristi e temibili fra coloro che convivono assieme e fanno parte della stessa famiglia (Commiss. Legisl. Seduta 20 Aprile 1865).

61. Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunziato.

Franc. 146. 174. Aust. 48. Nap. 153. 183. Est. 91.

Vedi nota articolo 112.

62. Chi fu in giudizio criminale convinto reo o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

Questo impedimento derivante dall' omicidio volontario, introdotto dalla santità delle leggi canoniche, e generalmente ricevuto presso i popoli civili fu ammesso dalla Commissione Senatoria per motivi evidenti di morale decenza (Rel. Sen.). Il progetto del Governo non ne parlava.

Nella Commissione Legislativa *Precerutti* ne propose la soppressione. Egli osservò che nè il Codice Francese e nemmeno il Codice Austriaco stabiliscono l' impedimento introdotto con questo articolo, cioè che non possa esservi matrimonio tra il reo o complice dell' omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi, e l' altro coniuge; che questo impedimento si capisce nel diritto Canonico, il quale potendo sindacare le coscienze, aggiunge che ha luogo quando l'omicidio è stato commesso allo scopo diretto a rendere possibile il matrimonio col coniuge della vittima, ma che non sia razionale nel diritto civile, il quale non ha mezzi per accertare con sicurezza questo criminoso scopo; che difatti l' articolo 62 va più oltre del diritto Canonico, non facendo dipendere l' impedimento che dal fatto dell' omicidio senza indagare l' intenzione; che infine sia assai difficile per non dire impossibile che abbia luogo il matrimonio tra l' omicida ed il coniuge della vittima quando il crimine è conosciuto, e che se non è conosciuto, e viene solo a scovrirsi dopo, le conseguenze dell' impedimento, le quali sarebbero l' annullamento del matrimonio, cadrebbero a danno della prole innocente. Aggiunse che egli teneva conto del motivo di alta moralità che avea suggerito questo impedimento ma che tuttavia credea che ogni cosa ben ponderata, era bene di prescinderne.

Altri risposero che non erano sfuggite alla Commissione Senatoria le considerazioni del preopinante, ma che ciò non ostante essa credè di aggiungere questo impedimento al progetto del Governo, considerando come altamente immorale che si lasci la possibilità del matrimonio tra l'omicida ed il coniuge dell'ucciso: che comunque non consti che l'omicidio sia stato commesso coll' intenzione di rendere possibile il matrimonio tra l' uccisore ed il coniuge dell' ucciso, la coscienza pubblica riproverebbe consimile unione: che non preoccupava la considerazione che i figli innocenti potessero soffrire delle conseguenze dell'annullamento del matrimonio, non solo perchè i termini, nei quali è concepito l' articolo, indicano che il matrimonio è soltanto vietato allora quando l'omicidio risulta già da una sentenza, quanto perchè la considerazione delle conseguenze a danno della famiglia innocente, se potesse valere, nella maggior parte dei casi non potrebbero applicarsi le pene contro i delinquenti.

La proposta fu respinta.

Bonacci aveva proposto che ove fosse mantenuto questo articolo, per identità di ragione si vietasse pure il matrimonio tra l' adultero e l' adultera. Ma anche questa proposta fu rigettata, perchè l' adulterio non ha certamente lo stesso grado di gravità del reato di omicidio, nè la coscienza pubblica, per quanto possa riprovare il matrimonio fra gli adulteri, vedrà mai nel medesimo tutta quella profonda immoralità che scorge nel matri-

monio dell' uccisore col coniuge della vittima (Commiss. Legisl. Seduta 20 Aprile 1865).

63. Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Se uno dei genitori è morto o nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell' adottante.

Franc. 148. 149. 151. 152. 153. 154. 155.
Aust. 49.
Nap. 163. 164. 166. 167. 168. 169.
Parm. 35.
Alb. 106. 109.
Est. 80. 81.

Non si potrebbe in questa parte assimilare il trattamento de' maschi a quello delle femmine, perocchè in fatto di matrimonio è altrettanto propizia per queste l'età di anni 21, come lo è appena pei maschi quella di anni 25, e del resto importa per le figlie di non perdere l'occasione che possa presentarsi favorevole per il loro collocamento, mentre non àvvi inconveniente pei figli che il loro matrimonio sia ritardato fino agli anni 25. Altronde sarebbe meno conveniente di andare in questa materia anche al di là del Codice francese nel restringere la prerogativa della patria podestà. Era poi indispensabile lo statuire che se i genitori sono discordi fosse sufficiente il consenso del padre, per evitare il dualismo nella famiglia, la quale deve necessariamente essere regolata da un solo che non può essere che il padre. In difetto si aprirebbe il varco ad una continua lotta, ed alla dissoluzione della famiglia stessa (Commiss. Legisl, Seduta 20 Aprile 1865).

Nè è a temere che sia abusato un potere commesso alla più benigna e sicura delle autorità, la paterna (Rel. Sen.).

Quanto al consenso dell' adottante al matrimonio del figliuolo adottivo si osservò che l' adottato tuttochè continui a rimanere nella famiglia dei suoi genitori, acquista ad un tempo de' diritti irrevocabili verso l'adottante e sopra i suoi beni; ond' è giusto e razionale che, volendo contrarre matrimonio ottenga il consenso 'sì degli uni che dell' altro, poichè sì quelli che questi possono avere interesse a vietargli un matrimonio sconveniente e indecoroso (Commiss. Legisl. Sedute 26 Aprile e 2 Maggio 1865 — V. Rel. al Re).

Limitata in tal modo la necessità del consenso de' genitori non si credè di mantenere la formalità dell' atto rispettoso, per cui venisse chiesto ad essi il consiglio durante un periodo successivo al compimento della maggiore età.

Il solo effetto che può sperarsi da tale sistema, consiste nel dare tempo ed agio ai figli di riflettere sul matrimonio che essi vogliono celebrare con-

tro il parere de' genitori. Ma questo benefizio, il quale è ben dubbio, anche ottenuto in qualche raro caso, non equivale alla certezza di vedere spesse volte avvilita l' autorità de' genitori. Ognuno deve sentire quanto sia poco conveniente l' obbligo che impone la legge di chiedere un consiglio quando la legge stessa dà il dritto di spregiarlo. D'altronde se i genitori possono mutare parere e consentire ad un matrimonio che dapprima disapprovavano, ciò può ripromettersi dai buoni uffizii di persone congiunte od amiche, ma non mai dall'intimazione di un atto *rispettoso* fatto da un pubblico uffiziale, intimazione che racchiude sempre in sè stessa qualche cosa di odioso e di irritante. Non si andrebbe forse lontano dal vero nel supporre che sovente l' atto rispettoso può formare un grave ostacolo alla riconciliazione tra i genitori ed i figli (Rel. Gov.).

Non è poi serio il timore che senza questi atti possa avvenire che il matrimonio dei figli segua a totale insaputa de'genitori, quando la legge prescrive che sia preceduto dalle pubblicazioni e da non poche altre formalità (Commiss. Legisl. Seduta 20 Aprile 1865).

L' impossibilità di cui negli articoli 63, 64 e 65 è sì fisica o naturale, come civile o giuridica; e sotto quest' ultimo rapporto sono nella impossibilità di consentire al matrimonio dei figli o discendenti i genitori od ascendenti colpiti di condanne a pena di morte, dell'ergastolo, e de'lavori forzati a vita; e, durante la pena i genitori ed ascendenti condannati ai lavori forzati a tempo ed alla reclusione.

Il diritto di consentire al matrimonio è un effetto della patria podestà: or la perdono i condannati alle prime tre di tali pene (articolo 3 disposizioni transitorie sul Codice Civile); e le condanne alle altre due ne sospendono l' esercizio perchè cosiffatti condannati durante la pena sono in istato d' interdetto legale (Art. 22 Cod. Pen. Ministeriale del Guardasigilli de' 23 Ottobre 1866). V. nota art. 74. V. art. 43 della Tariffa approvato con Regio Decreto de' 23 Dicembre 1865.

Franc. 156.
Nap. 164.

64. Se il padre e la madre fossero morti o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole: se l' avo e l' avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell' avo.

Il disparere tra le due linee equivale a consenso.

Se la considerazione di non indebolire l'autorità paterna può giustificare la sottomissione del figlio al consenso dei genitori pel suo matrimonio sino all'età di anni 25, sarebbe spingere troppo oltre il principio sottoponendolo anche dopo che è giunto all'età maggiore al consenso degli avi e delle avole, i quali per lo più sono in età cadente ed inabili ad apprezzare i motivi di convenienza del matrimonio dei loro nipoti (Commiss. Legisl. Seduta 20 Aprile 1865). V. nota art. precedente 63.

65. Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

Franc. 160. Aust. 49. Nap. 174. Alb. 106. e 107.

V. nota art. 63.

66. La disposizione dell'articolo 63 è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela.

A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

Franc. 159. Aust. 50. Nap 172. 173. Parm. 35. Est. 82.

67. Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.

Nell' interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta a udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l' intervento di procuratori nè di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.

Aust. 52.53. Nap. 165. Alb. 112.

Quantunque si presuma generalmente ottimo il giudizio dei genitori pel matrimonio dei figli, la legge deve tuttavia prevedere qualche eccezione in cui per sordido interesse od altro non ragionevole motivo venga ricusato il consenso. Per la donna, sfuggita una occasione propizia, ben può temersi che non sia per presentarsene un'altra egualmente favorevole. Possono talvolta verificarsi dei casi nei quali il rifiuto del consenso al matrimonio del figlio sia evidentemente ingiusto ed abbia per conseguenza gravi ed irreparabili danni.

Fu pertanto stabilito di parificare i figli maschi alle figlie in quanto al richiamo contro il rifiuto dei genitori, per modo che i figli maschi maggiori di età e minori di anni 25 possono reclamare essi medesimi contro il rifiuto di consenso dei genitori; e tanto nell' interesse loro se minori di età, quanto in quello delle figlie, il richiamo contro tale rifiuto e contro

quello di tutte le altre persone che debbono prestare il loro consenso ai termini della legge, debba farsi sia dai parenti o dagli affini, sia dal P. M.

Tale sistema pei figli minori racchiude due importanti vantaggi: quello di non porli in aperto e personale contrasto giuridico coi genitori, e l'altro di non ammettere il richiamo senza un' apparenza di ragione, non potendo supporsi che i parenti o il P. M. presentino un richiamo sfornito di giusti motivi.

Per evitare i dannosi ritardi di due giudizii, ed imprimere maggiore solennità alla causa si pensò di sottoporla alla Corte di Appello, la cui suprema autorità porse eziandio ragione a sperare la più facile conciliazione delle parti (Rel. Gov., Rel. Sen., Rel. al Re, Commiss. Legisl. Seduta 20 Aprile 1865).

Franc. 164.
Aust. 83. 84.
Nap. 161.
Parm. 38.

68. **Il re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59.**

Può anche dispensare dall' impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l' uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

Le norme per ottenere dispense sono scritte negli articoli 79, 80 e 81 Regio Decreto per l' ordinamento dello stato civile 15 Novembre 1865.

69. **Le disposizioni dell'articolo 55, dei numeri 2° e 3° dell' articolo 59, e dell' articolo 67 non sono applicabili al re ed alla famiglia reale.**

Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re.

Nei paesi liberi nessuno può stare sopra o fuori della legge. La bella sentenza scritta nei libri del diritto — *Digna vox est majestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri* (L. 4. Cod. de Leg.) è una verità delle Monarchie Costituzionali. Il nostro statuto dispensa in un solo caso il Re dalla legge comune, là dove dichiara nell'articolo 20 che il Re non è tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile dei suoi beni. Per queste considerazioni si sono inserite nel titolo del matrimonio alcune disposizioni che riguardano i matrimoni del Re e della Reale famiglia, e vi si applicano quelle norme che dalla condizione del tutto speciale degli alti contraenti sono richieste (Rel. Sen.).

1° ELENCO DEGLI ASSOCIATI

1. SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA — *copie 20.*
2. *Cavaliere Uffiziale Zenobj Pasqui primo Consigliere ed Economo della Corte di Cassazione di Firenze.*
3. *Commendatore Nicola Ciampa primo Presidente della Corte di Appello degli Abruzzi.*
4. *Avv. Panfilo Gentile - Aquila*
5. *Giovanni Antonelli - Paganica (Aquila)*
6. *Filoteo Colamarino pretore in Amatrice (Aquila)*
7. *Avv. Alessandro Cavagnari Presidente della Corte di Appello di Perugia.*
8. *Errico Mastrelli - Perugia*
9. *Errico Perussi - Perugia*
10. *Capitolino Cerchiari pretore in Spello (Perugia)*
11. *Luigi Accorriboni - Spello (Perugia)*
12. *Avv. Ascanio Presutti Presidente del Tribunale - Siena*
13. *Pietro Sorace, Segretario della Procura del Re - Benevento*
14. *Avv. Carlo Bessogni - Benevento*
15. *Avv. Luigi Sorda - Benevento*
16. *Avv. Pasquale Principe - Benevento*
17. *Avv. Gennaro Celli Procuratore del Re in Trani*
18. *Avv. Vincenzo Capozzi - Trani*
19. *Flavio Troise - Minervino Murge (Trani)*
20. *Paolo Corsi - idem*
21. *Paolo Minervini - idem*
22. *Michelangelo Martinelli - idem*
23. *Luigi Francia - idem*
24. *Michelangelo Rinaldi - idem*
25. *Ruggiero Acquaviva pretore in Canosa (Trani)*
26. *Savino del Vento - idem*
27. *Aniello Miele Giudice del Tribunale in Solmona*
28. *Crescenzo Recchia Giudice del Tribunale in Solmona*
29. *Avv. Agostino degli Espinosa - Solmona*
30. *Avv. Luigi Faraglio - idem*
31. *Avv. Antonio Marrama - idem*
32. *Avv. Pietro Ruggieri - Casteldisangro (Solmona)*
33. *Francesco Conigli - idem*
34. *Giuseppe de Amicis - Alfedena (Solmona)*
35. *Savino Bascianelli pretore in Solmona*
36. *Ottavio Valla pretore in Montevarchi (Arezzo)*
37. *Dottor Francesco Carattoni pretore in Mombercelli (Asti)*
38. *Avv. Francesco Magnanimi pretore in Castiglione de' Pepoli (Bologna)*
39. *Giacomo Dottor Bardeloni pretore in Verola Nuova (Brescia)*
40. *Carlo Dottor Venturini Vice-pretore in Ospitaletto Bresciano (Brescia)*
41. *Avv. Gaetano Melis pretore in Muravera (Cagliari)*
42. *Notar Colletti Giuseppe - Villalba (Caltanisetta)*
43. *Antonino Malia - Terranova (Caltanisetta)*
44. *Silvio Nicolosi Vice-pretore in Mazzarino (idem)*
45. *Ercole Michele Notar - Arena (idem)*
46. *Vincenzo Calì - idem*
47. *Francesco Bruni pretore in Gaeta (Cassino)*
48. *Pietro Macarelli - idem*
49. *Taddeo Orlando - idem*
50. *Angelo Salomone - idem*
51. *Michele Giancristiano - Pico (idem)*
52. *Avv. Giovanni Cazzola Vice-pretore Torino Mandamento Borgo Dora*
53. *Francesco Felici pretore in Prato (Toscana)*
54. *Diomede Gambetti Cancelliere del Tribunale di Commercio in Rimini*
55. *Giuseppe Avvocato Buccione - Rieti*
56. *Avv. Giacomo Orengo pretore in Bricherasio (Pinerolo)*
57. *Avv. Luigi Delval - Borgonuovo Valtidone (Piacenza)*
58. *Giuseppe Rondolini pretore in Orvinio (Pesaro)*
59. *Dottor Massimiliano Giacomazzi Pieve Pelago (Pavullo)*
60. *Dottor Giuseppe Lengini - Fiumalbo (Pavullo)*
61. *Dottor Pellegrino - Rasponi in Riolunato (Pavullo)*
62. *Gaetano Floris Soro - pretore in Gavoi (Nuoro)*
63. *Pretore Demurta in Bolotana (Nuoro)*
64. *Avv. Antioco Esu pretore in Siniscola (Nuoro)*
65. *Francesco Bonito pretore in Nardò (Lecce)*
66. *Michele Trotta in Nardò (idem)*
67. *Pasquale Angiolella - idem*
68. *Benedetto Vetere - idem*
69. *Lorenzo d'Antilio - idem*
70. *Giacinto Manieri - idem*
71. *Pasquale Zuocalà - idem*
72. *Nicola Giulio - idem*
73. *Salvatore Alemanno - idem*
74. *Pasquale Muci - idem*
75. *Nicola Saetta - idem*
76. *Francesco Licci pretore in Poggiardo (Lecce)*
77. *Alfonso Rizzo Vice-pretore in Francavilla d'Otranto (idem)*
78. *Vincenzo Liberatore pretore in Gallipoli (Lecce)*

79. *Angelo Fumarola pretore in Galatone (idem)*
80. *Oronzo Capone pretore in Tricase (idem)*
81. *Errico de Pietro in Maglie (idem)*
82. *Carlo Aprile - idem*
83. *Nicola Petrucci pretore in Copertino (idem)*
84. *Vincenzo Quarta - idem*
85. *Nicola Quarta - idem*
86. *Luigi Anginnari - Agri (Cosenza)*
87. *Giuseppe Tassone pretore in San Giovanni in Fiore (Cosenza)*
88. *Avv. Giorgio Serra pretore in Calangianus (Sardegna)*
89. *Silvestro Contini - idem*
90. *Andrea Sechi - idem*
91. *Notar Salvatore Corda - idem*
92. *Leonardo Quarta Grottaglie (Taranto)*
93. *Avv. Cesare Marzi in Empoli (Firenze)*
94. *Angelo Nobile Merizzi Vice-pretore in Gargnano (Brescia)*
95. *Giambattista Viale pretore in Casola Valsenio (Ravenna)*
96. *Alfonso Tramontano pretore in Laurenzana (Potenza)*
97. *Alfonso Clemente in Brienza (idem)*
98. *Gaetano Faraci pretore in Sant'Agata di Militello (Patti)*
99. *Magro Nicola - Siculiana (Girgenti)*
100. *Agnello Francesco - idem*
101. *Giuseppe Cumbo - idem*
102. *Francesco Maria Puccio - idem*
103. *Michele Bondadi - Ravanusa (Girgenti)*
104. *Avv. Michele Mirenghi - Bari*
105. *Avv. Giuseppe Lattanzio - idem*
106. *Avv. Benedetto Scavo - idem*
107. *Avv. Pasquale Trulli - idem*
108. *Avv. Nicola Valerio - idem*
109. *Avv. Carlo Gafante - idem*
110. *Avv. Baldassarre Tupi - idem*
111. *Domenico Scodalupi pretore - Locorotondo (Bari)*
112. *Carlo Maffei - idem*
113. *Giovanni Cacace - idem*
114. *Giambattista Piantieri pretore - Capursi (Bari)*
115. *Biagio Ancona - Bitonto (Bari)*
116. *Stefano Fanelli - Conversano (Bari)*
117. *Nicola Eliantonio - Palo del Colle (Bari)*
118. *Cosmo d' Alonzo - Spezzano Albanese (Castrovillari)*
119. *Avv. Domenico Ferrari - Guardiagrele (Chieti)*
120. *Notar Vincenzo Ferrari - idem*
121. *Francesco Ranieri - idem*
122. *Giacinto de Lucia - idem*
123. *Mariano Piattelli - Giugliano (Chieti)*
124. *Giuseppe Matteucci - Canosa (Chieti)*
125. *Francesco Rosati pretore - Manoppello (Chieti)*
126. *Giulio Centurione - idem*
127. *Telemaco Marcantonio - idem*
128. *Ferretti Antonio pretore - Sospiro (Cremona)*
129. *Avv. Luigi Bolis pretore - Arcidosso (Grosseto)*
130. *Salvatore Conti pretore - Forlì (Isernia)*
131. *Avv. Francesco Tamburri di Narsete - Agnone (Isernia)*
132. *Luigi Conti pretore - Lauria (Lagonegro)*
133. *Giambattista Magaldi pretore - Latronico (idem)*
134. *Antonio Vitelli pretore - Atessa (Lanciano)*
135. *Domenico Ruggieri pretore - Bonifro (Larino)*
136. *E. Minolfi pretore - Chiaramonte (Modica)*
137. *Avv. Umberto Carlo pretore - Pamparato (Cuneo)*
138. *Giuseppe Falcone pretore - Pizzo (Monteleone)*
139. *Anelli Dottor Carlo Vice-pretore - Vimercate (Monza)*
140. *Vincenzo Lo Piccolo Cupane pretore - Agira (Nicosia)*
141. *Spallanzani avv. Francesco pretore - Vespolate (Novara)*
142. *Curioni avv. Giovanni Vice-pretore - Ortanovarese (idem)*
143. *Grossi Pasquale - Polistina (Palmi)*
144. *Vincenzo Ferro pretore - Radicena (idem)*
145. *Antonio Moggi pretore - Calestano (Parma)*
146. *Mazzini avv. Gaetano Sostituito Segretario alla Procura Generale di Parma.*
147. *Muzio Antonio pretore - Savignone (Genova)*
148. *Carlo Mugnozzi pretore - Torre de' passeri (Teramo)*
149. *Diego Dauri - Tossicia (idem)*
150. *Raffaele Maranga - idem*
151. *Michele Russo - Trapani*
152. *Giuseppe dell'Oro pretore - Scopa (Varallo)*
153. *Domenico de Marinis pretore - Trinitapoli (Lucera)*
154. *Giovannantonio Pescosolido - Candela (idem)*
155. *Michele La Rovere - Trinitapoli (idem)*
156. *Antonio Lecce avv. in S. Gio: Rotondo (idem)*
157. *Errico Sarro - Vico Garganico (idem)*
158. *Raffaele Arcaruoli (idem)*
159. *Luigi Viaferio pretore - Celenza Valfortore (idem)*
160. *Michele Leone - idem*
161. *Giuseppe Squadrilli - Castelnuovo della Daunia (idem)*
162. *Domenico Masilli - idem*
163. *Marco Centola pretore - Apricena (idem)*
164. *Benedetto Rossi - idem*
165. *Luigi Schinco - idem*
166. *Giovanni Rinaldi - idem*
167. *Vincenzo Naracci - idem*
168. *Vincenzo Zaccagnini - idem*

(continua)

CHIETI - TIPOGRAFIA DI QUINTINO SCALPELLI 1867